

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Art. 28-29 D.Lgs 81/2008

Committente:	Istituto Statale Istruzione Superiore "V.Fossombroni"
Sede:	Via Sicilia 45 - Grosseto
Tel. Fax:	0564 454801 -
Codice Fiscale - P.I.	92093520531
E-Mail	GRIS01300G@istruzione.it
Pec	GRIS01300G@pec.istruzione.it

Dirigente	Prof.ssa Francesca Dini	
Medico Competente	Dott. Luigi Galassi	
RLS	Non nominato	
RSPP	Ing. Alessandro Ferrari	

Documento	Data		Tecnico/i
Originario		DVR depositato 26/02/2020	

Revisione 2021	Data	Oggetto della revisione	Tecnico/i
1	13/11/2021	DVR rischio COVID normativa scuola 21/22	Ing. Alessandro Ferrari

Referenti scolastici di Istituto COVID 19	

SEDI

Via Sicilia			
Referenti scolastici di plesso Covid-19	Bisaccia	Russo	

Viale Monterosa			
Referenti scolastici di plesso Covid-19	Russo		

Emergenza Referente Covid USL area Grossetana

Amiata grossetana - Colline metallifere - Grossetana	Lacchio Nadia	Bartoccini Giulia	3341045759	covidscuola.gr@uslsudest.toscana.it
--	---------------	-------------------	------------	-------------------------------------

1. Premesse

Per quanto non riportato nel presente documento si rinvia all'integrazione DVR rischio COVID-19 datato 26 febbraio 2020 e al DVR Originario con aggiornamenti e integrazioni per quanto riguarda i plessi scolastici nelle loro strutture.

2. Vengono allegate al presente documento facendone parte integrante alcune disposizioni legislative inerenti l'attività scolastica (elenco non esaustivo):

- Faq utilizzo del Green Pass a scuola
- Ministero dell'Istruzione Protocollo rientro a scuola 2021-2022 – Agosto 2021
- Ordinanza n. 47 del Presidente Regione Toscana Allegato A del 7 aprile 2021
- Delibera Regione Toscana n. 945 del 13/09/2021 Allegato B
- Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 03/11/2021

Si sottolineano due punti estremamente importanti per il rientro in classe degli studenti da integrarsi nel protocollo interno scolastico

1) chi non vuole fare il tampone;

L' Ordinanza del Presidente Regione Toscana Allegato A del 7 aprile 2021 al punto F8 si legge

F8 - Rifiuto ad eseguire il tampone

Nel caso in cui i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PDF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola/servizio educativo e di conseguenza la scuola/servizio educativo non può riammettere alla frequenza l'alunno o in servizio l'operatore scolastico.

tale indicazione vale anche per il T0, T5 e TQ10 così come anche previsto al punto 10 nelle Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 03/11/2021

10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

2) il rientro in classe dopo 21 giorni di riscontro della positività.

L' Ordinanza n. 47 del Presidente Regione Toscana Allegato A del 7 aprile 2021 al punto F7 prevede:

Casi positivi a lungo termine (con o senza variante)*: i soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per molto tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In tali condizioni il Dip. Prevenzione, dopo aver verificato, la suddetta assenza di sintomi da almeno una settimana attraverso l'anamnesi patologica prossima o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria, redige l'Attestazione di fine isolamento che rappresenta valido titolo per la riammissione a scuola/servizio educativo degli studenti, anche ai sensi del DPR 1518/1967, preso atto dell'eventuale valutazione effettuata d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, e che tiene conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

mentre la Delibera Regione Toscana n. 945 del 13/09/2021 Allegato B

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO
(CMS 36254 DEL 11/08/2021) recepite con
Delibera Reg. Toscana n. 945 del 13/09/2021

www.usldest.toscana.it
#salutetoscanausdest

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

AREZZO
Via Curtatone 54, 52100
Centralino 0575 2551
P.I. e C.F. 02306140518
SIENA
Piazza Risorgimento 26, 53100
Centralino 0577333311
GRUGLIANO
Via Cervantesi 109, 50100
Centralino 0564483311

SST Azienda USL Toscana sud est
Servizio Sanitario della Toscana

Pertanto, non essendo ancora stata abrogata l'Ordinanza n.47 del 7 aprile 2021, è indispensabile non far rientrare gli studenti nel plesso scolastico ancora positivi a lungo termine in mancanza di certificazione dell'USL competente, e conseguentemente è necessario informare le famiglie di tale situazione venutasi a creare con la Delibera 945 del 13/09/2021, così come chi, avendo la responsabilità genitoriale, rifiuta di fare il tampone agli studenti minorenni.

www.usldest.toscana.it
#salutetoscanausdest

Le novità della Delibera Reg. 945 del 13/09/2021 rispetto Ord. Reg. 47 del 07/04/2021

Casi positivi a lungo termine: "...la riammissione a scuola/servizi educativi degli studenti è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato nel protocollo d'Intesa..."

Il tracciamento dei contatti stretti dovrà essere effettuato a partire da 7 giorni (10 in caso di variante Beta) precedenti l'insorgenza dei sintomi, o in assenza di questi, dalla data di esecuzione del tampone positivo

AREZZO
Via Curtatone 54, 52100
Centralino 0575 2551
P.I. e C.F. 02306140518
SIENA
Piazza Risorgimento 26, 53100
Centralino 0577333311
GRUGLIANO
Via Cervantesi 109, 50100
Centralino 0564483311

SST Azienda USL Toscana sud est
Servizio Sanitario della Toscana

FAQ – CERTIFICAZIONE VERDE E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22			
	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Personale extra-scolastico	Il controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del dirigente scolastico, di cui all'art.1, comma 6, del D.L. 111/2021, è da estendersi anche al personale extra-scolastico negli ambienti scolastici, quali ad esempio operatori socio-sanitari per l'assistenza alla persona con disabilità, addetti alla refezione scolastica e alle pulizie, educatori forniti dall'ente locale, facilitatori della comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale, esperti esterni, genitori, eccetera?	Tutti i soggetti indicati nel quesito sono tenuti al possesso e all'esibizione della certificazione verde quando accedono ai locali scolastici, compresi i genitori, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2: <i>"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)".</i> Al comma 3 si precisa che <i>"La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"</i> . Tali disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (D.L. 122/2021, art. 1, comma 1). I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il possesso e l'esibizione della certificazione verde. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (D.L. 122/2021, art. 1, comma 4).
2.	Procedura e modalità di controllo della certificazione verde COVID-19	Come sono ad oggi regolate le modalità di controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all'art.1, comma 6, del D.L. 111/2021?	Ad oggi le modalità di verifica del possesso ed esibizione della certificazione verde sono due: - Per il personale scolastico valgono le indicazioni fornite dalla Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9 settembre 2021: nell'ambito del sistema informativo dell'Istruzione (SIDI) una specifica funzionalità permette ai Dirigenti scolastici di accertare immediatamente la validità della certificazione verde. La procedura di verifica è descritta nel D.P.C.M. del 10 settembre 2021, allegato G.

			- Per i soggetti esterni che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative la verifica è effettuata tramite l'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19". In entrambi i casi il Dirigente scolastico può, mediante formale delega , conferire il potere di verifica ad altro personale appositamente individuato (Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 5 e Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. III). Anche il Dirigente scolastico è tenuto al possesso della certificazione verde; la verifica è a cura dell'USR di riferimento.
3.	Controllo della certificazione verde COVID-19	E' possibile redigere un elenco nominativo del personale sottoposto a controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, di cui all'art.1, comma 6, del D.L. 111/2021?	Sulla base del Regolamento UE 2016/679, art. 14, dell'intervento del Garante della Privacy del 1 settembre 2021 "Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52" e tenuto conto della Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. I, si ritiene che la verbalizzazione dell'avvenuto controllo con atto interno dell'istituto, relativamente al personale che ha/non ha esibito la certificazione verde, debba contenere dati aggregati e non un elenco nominativo. Va inoltre fornita una specifica informativa relativa al trattamento dei dati, come da Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. III e Allegato n. 3.
4.	Sanzione amministrativa – procedura	Qual è la procedura da seguire e il criterio per determinare la misura della sanzione amministrativa prevista da 400 a 1000 euro? Si chiede altresì se tale sanzione amministrativa sia riferita a singola giornata o per tutto il periodo di sospensione.	Il D.L. 111/2021 all'art. 1, comma 6, prevede che la violazione delle disposizioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Il Dossier della Camera dei Deputati relativo al D.L. 111/2021 – A.C. 3264, precisa: <i>"l'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000) [...]."</i>

			<p>Il co. 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando, sempre per quanto qui più interessa, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione; - la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore". <p>La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" (D.L. 19/2020), come da Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 5.</p> <p>Il comma 5, secondo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), nel richiamare il rispetto dell'art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; - se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. <p>Il Dirigente scolastico redige il Verbale di violazione dell'art. 9-ter, comma 1, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, nel quale invita il trasgressore a provvedere al più presto al rispetto dell'obbligo e lo trasmette all'Autorità competente.</p> <p>La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 7 precisa: "Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".</p>
--	--	--	--

			<p>Si intende pertanto che la sanzione amministrativa pecuniaria sia riferita a tutto il periodo di sospensione e comminata a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata. L'assenza ingiustificata va rilevata fin dal primo giorno.</p>
5.	Assenza ingiustificata	L'assenza ingiustificata va rilevata fin dal primo giorno in cui si verifica il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde?	<p>La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione n. 1237 del 13/08/2021, al punto n. 7, chiarisce che: "Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".</p>
6.	Sostituzione personale ATA sospeso	Nel caso di sospensione del personale ATA non in possesso di certificazione verde, è possibile la sua sostituzione, atteso il permanere dei divieti nei casi previsti dalla Legge 190/2014?	<p>Il D.L. 111 non introduce deroghe rispetto alla normativa vigente relativa alle supplenze del personale ATA.</p> <p>La Nota MI 25089 del 6 agosto 2021 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2021/2022 – ha richiamato la normativa vigente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente: "i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che <u>permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGP/PER prot. n. 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativa, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza [...].</u> Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza".</p>
7.	Lavoro agile personale amministrativo	Gli assistenti amministrativi e tecnici non in possesso della certificazione verde COVID-19	Non può essere disposto il lavoro agile per gli assistenti amministrativi e tecnici sulla base della sola motivazione del non possesso della certificazione verde.

		o del certificato di esenzione possono essere collocati in lavoro agile?	
8.	Decreto 111 - Obbligo di "possesso" e dovere di "esibizione" della certificazione verde	Il dirigente scolastico deve procedere quotidianamente al controllo relativo al possesso della certificazione verde COVID-19, anche nei riguardi del personale non tenuto alla prestazione lavorativa perché in particolare posizione di stato (malattia, giorno libero, aspettativa, eccetera)?	La Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. 1, prevede che "Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema Informativo dell'Istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale ". L'obbligo del possesso e il dovere di esibizione sono da intendersi come obblighi congiunti e quindi il dirigente scolastico procede al controllo verificando l'esibizione della certificazione verde del personale in servizio, nel momento in cui accede ai locali scolastici. Il DPCM del 10.09.2021, allegato G, chiarisce ulteriormente la procedura di verifica della certificazione verde mediante le funzionalità SIDI, precisando che "Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l'istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del Green pass".
9.	Certificato di esenzione	Il certificato di esenzione deve essere rilasciato unicamente dai medici vaccinatori, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021, o può essere rilasciato anche da medici specialisti in regime di libera professione?	La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 prevede che "La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (di seguito "certificazione") viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto [...]. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta

			<p>dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale [...]. Le certificazioni dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione); - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); - Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore". <p>Medici specialisti in regime di libera professione non afferenti alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale non hanno titolo per rilasciare la certificazione.</p>
10.	Tamponi personale esentato	Nel caso di coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale con relativa certificazione medica, il dirigente scolastico deve disporre in via unilaterale l'esecuzione del tampone diagnostico? Oppure dovrà limitarsi a predisporre le condizioni (in particolare le convenzioni con le ASL) "per consentire", come indicato al punto d) di pagina 6 del Protocollo di Intesa prot. n. 21 del 14 agosto 2021, l'effettuazione gratuita dei tamponi a tale personale?	La Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 900 del 18/08/2021, di trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22, prevede che "Al fine di realizzare le migliori condizioni per l'erogazione del servizio nell'a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero dell'Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l'emergenza sanitaria e garantisce il costante supporto amministrativo - contabile alle istituzioni scolastiche". La Nota precisa che "parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19")". L'effettuazione dei tamponi da parte delle istituzioni scolastiche non è obbligatoria e si configura come una "possibilità" per le scuole, nell'ambito delle risorse ad esse destinate. I tamponi si possono effettuare mediante convenzione con l'ASL di riferimento, non su iniziativa dell'istituzione scolastica in accordo con privati. La Nota aggiunge che "Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola Istituzione scolastica che verrà

			<i>predisposto d'intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l'individuazione di procedure semplificate".</i>
11.	Uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO	E' possibile effettuare uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO presso strutture ospitanti esterne? A quali condizioni?	Non possono essere fornite indicazioni generali in relazione al quesito posto, in quanto va analizzata, caso per caso, la specificità del progetto di uscita didattica, viaggio di istruzione e viaggio all'estero da organizzare. In riferimento al caso specifico, è necessario valutare le condizioni di utilizzo dei mezzi di trasporto e le condizioni richieste nei paesi/luoghi di destinazione. Per esempio si rinvia all'articolo 2 del D.L. 111/2021 che prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione novella il D.L. 52/2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo. L'esibizione del GP per alunni di età superiore ai 12 anni è necessaria anche nel caso in cui lo richieda l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine, eccetera. Per quanto riguarda l'effettuazione di PCTO presso strutture esterne ospitanti, gli studenti sono tenuti al possesso ed esibizione della certificazione verde solo se a ciò sono tenuti, per norma interna, anche i lavoratori dell'azienda o del soggetto ospitante.
12.	Protocollo di sicurezza dell'Istituzione scolastica	Il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, a firma congiunta MI e OO.SS., sostituisce il Protocollo scolastico sicurezza COVID di Istituto, o è necessario mantenerlo e aggiornarlo?	Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 111/2021 , è necessario aggiornare il Protocollo scolastico sicurezza COVID di Istituto, di concerto con il Responsabile SPP, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed altri componenti della Commissione per l'applicazione del Protocollo, anche alla luce del Protocollo d'Intesa nazionale del 14 agosto. Il Protocollo di ciascuna scuola dovrà essere allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, costituendone idonea integrazione. Il Protocollo scolastico rappresenta la base per le dovute attività di informazione alle famiglie e agli studenti. Alcune parti del documento potranno essere richiamate nei Regolamenti di istituto e nei Patti educativi di corresponsabilità.

13.	Autodichiarazione prevenzione COVID	Risulta ancora necessaria, per l'accesso a scuola da parte degli esterni, la richiesta di compilazione dell'autodichiarazione di non avere febbre, sintomatologia respiratoria, sintomi di infezione da SARS COV-2 e di non aver avuto contatti con persone positive?	L'articolo 1, comma 2, lettera c) del D.L. 111 del 6 agosto 2021 prevede fra le misure minime di sicurezza che <i>"è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°"</i> . Inoltre il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, a firma congiunta MI e OO.SS., prevede <i>"la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza"</i> . Il Dirigente scolastico <i>"dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili"</i> . <i>In particolare, le informazioni riguardano:</i> - <i>l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;</i> - <i>il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;</i> - <i>l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico"</i> (Protocollo d'Intesa 14 agosto 2021). Pertanto il Protocollo di sicurezza di istituto, per quanto riguarda gli esterni, oltre alla verifica tramite l'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19" del possesso della certificazione verde, potrà opportunamente prevedere, come misura di prevenzione e protezione, l'autodichiarazione per la prevenzione COVID. Per quanto riguarda invece il personale scolastico e gli studenti, l'autodichiarazione di essere a conoscenza del Protocollo di sicurezza di istituto può essere rilasciata <i>una tantum</i> (si veda il modello di autodichiarazione proposto l'anno scorso dall'USRV e valido, con l'opportuno aggiornamento alla normativa di riferimento più prossima, anche come dichiarazione di conoscenza del Protocollo di sicurezza d'istituto).
14.	Privacy	E' necessaria un'informativa al personale della scuola relativa al trattamento dei dati	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del GDPR UE 2016/679, è necessario che le Istituzioni scolastiche, a seconda dello strumento utilizzato, comunichino le informative relative al trattamento dei dati effettuato per le verifiche delle certificazioni verdi Covid 19.

		personali in relazione alla verifica della certificazione verde?	Il Ministero ha fornito il modello di informativa relativa alla verifica per il personale scolastico tramite funzionalità SIDI al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-la-piattaforma-nazionale-per-il-controllo-del-green-pass-inviati-alle-scuole-la-guida-operativa-e-il-video-esplcativo Dovrà inoltre essere comunicata anche l'informativa per la verifica delle certificazioni verdi Covid 19 tramite l'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19" , utilizzata per i soggetti esterni che accedono alla scuola, ai sensi del D.L. 122 del 10/09/2021.
15.	Studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti e degli ITS	Gli studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti e gli studenti degli ITS sono tenuti all'esibizione e al possesso della certificazione verde?	Le disposizioni introdotte dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie. Sociali e in materia di trasporti", come già precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1237 dell'11 agosto 2021, riguardano tutte le istituzioni scolastiche "compresi i CPIA". Gli studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti (corsi serali) non sono tenuti al possesso e all'esibizione della certificazione verde. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 122 del 10/09/2021, coloro che frequentano i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono invece tenuti al possesso e all'esibizione del certificato verde.
16.	Distanziamento nei laboratori	Quale deve essere il distanziamento fisico da garantire agli studenti all'interno di un laboratorio o un'aula attrezzata?	Per i laboratori si ritengono valide le indicazioni, presenti nei riferimenti normativi vigenti, relative alle aule. Il distanziamento minimo raccomandato, misurato tra le rime buccali degli alunni, è pertanto pari ad 1 m, sia in condizione statica che dinamica. L'opportunità di garantire tale distanziamento solo se le condizioni strutturali-logistiche lo consentano è ribadita sia dal D.L. 111/21 (art. 1, C.2, lettera b), sia dal CTS (estratto del verbale n. 34 del 12/07/2021), sia dal Protocollo di Intesa MI-OO.SS per l'a.s. 2021/2022. Anche nei laboratori, pertanto, è possibile andare in deroga al rispetto della suddetta distanza, qualora le condizioni strutturali e logistiche non lo consentano. Per ridurre il rischio di contagio, in tal caso, si manterranno le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ponendo particolare attenzione al corretto utilizzo della mascherina chirurgica, all'aerazione e all'igienizzazione dei locali e delle attrezzature prima dell'ingresso di un nuovo gruppo classe, all'informazione sulle fondamentali regole igienico-sanitarie contenute nel Protocollo della scuola.

17.	Fattibilità dei corsi pomeridiani (extracurricolari)	È possibile svolgere corsi di recupero o di potenziamento extracurricolari?	Il Piano Scuola 2021-22 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione" richiama il Piano scuola estate 2021 in merito all'avvio, a partire dal mese di settembre 2021, della fase di "rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico". Al fine di valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle Istituzioni scolastiche, il Documento prospetta la possibilità di una "articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso". Considerando il perdurare dell'emergenza epidemiologica, il dirigente scolastico procederà ad una valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla costituzione di gruppi di allievi afferenti a classi diverse per esigenze connesse alla fase di "rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali" del Piano Scuola Estate o di altre attività extracurricolari. Nel caso i vantaggi fossero ritenuti maggiori degli svantaggi, si sottolinea la necessità di conservare comunque traccia quotidiana di tutti i nominativi degli allievi e degli insegnanti che compongono i gruppi , per favorire al massimo la procedura del <i>contact tracing</i> .
18.	Mascherine	L'uso delle mascherine è obbligatorio solo in posizione dinamica?	L'uso delle mascherine è obbligatorio sia in posizione dinamica, sia in posizione statica. L'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 111/2021 prevede "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive". E' fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d'emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile. A prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Anche per il personale scolastico si conferma l'utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR. E' confermato l'esonero dall'utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell'infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente.

			<p>Allo stato attuale, all'esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell'ingresso a scuola).</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di scienze motorie e altre situazioni si rinvia al Manuale operativo USR Veneto pubblicato al seguente link: https://istruzioneveneto.gov.it/20210907_12728/</p>
AGGIORNAMENTO DEL 07/10/2021			
19.	Assemblea plenaria – Consulta provinciale	Nelle Scuole Secondarie di II grado, a conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nelle Consulte provinciali, è possibile convocare in presenza l'assemblea plenaria per l'elezione delle diverse cariche?	<p>In accordo con quanto stabilito dal Piano Scuola 2020-21, l'attività assembleare, così come qualsiasi forma di rappresentanza e partecipazione studentesca, può essere svolta internamente all'Istituto a seguito di una valutazione, da parte della singola scuola ospitante e nello specifico caso, dell'adeguatezza degli spazi disponibili in relazione al numero di studenti e docenti partecipanti. La valutazione deve tener conto sia della possibilità di garantire il distanziamento minimo di 1 m tra gli studenti e di 2 m tra il/i docente/i e gli allievi più vicini (Protocollo di Intesa MI-OO.SS 2021-22), sia della possibilità di attuare tutte le misure igienico-sanitarie previste dal Protocollo scolastico.</p> <p>Per ridurre il rischio di contagio ed in accordo con le indicazioni del CTS, si garantirà un'adeguata aerazione (Protocollo di Intesa MI-OO.SS 2021-22) e disinfezione del locale utilizzato e si porrà particolare attenzione alle operazioni utili a favorire il tracciamento dei contatti, essendo l'assemblea plenaria aperta a studenti provenienti da istituzioni scolastiche diverse.</p>
20.	Giornate di Scuola Aperta presso i singoli Istituti	È possibile, durante l'attività di orientamento in entrata, organizzare alcune giornate di Scuola Aperta?	<p>La possibilità, per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e per le loro famiglie, di visitare i luoghi ed il contesto in cui si svolgono i diversi percorsi formativi è ritenuta un'attività funzionale all'orientamento in entrata. L'organizzazione di alcune giornate di Scuola Aperta sarà possibile contingentando gli eventi ed organizzando le visite nel rispetto delle misure previste dai Protocolli scolastici. A tale scopo, sarà opportuno limitare il numero degli ospiti esterni per ciascun evento, eventualmente prevedendo visite su appuntamento.</p> <p>Resta confermato dalla legge di conversione del DL 111/2021, legge n. 133 del 24 settembre 2021, all'art.1, c.2, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde, fino al termine dell'emergenza sanitaria, per chiunque acceda alle strutture scolastiche, con esclusione degli studenti.</p>

AGGIORNAMENTO DEL 27/10/2021		
TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
21. Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa	Quali sono le novità introdotte dalla L.133 del 24 settembre 2021 di conversione del DL 111 del 6 agosto 2021?	<p>Il D.L. 111/2021 convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, all'art. 1, c. 6, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, la mancata esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori è considerata assenza ingiustificata e comporta immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.</p> <p>A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui sopra dispongono la sospensione del rapporto di lavoro, che mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del "sospeso" e alla scadenza del contratto attribuito per la sua sostituzione (che non supera i quindici giorni).</p> <p>La L. 133/2021, sempre all'art. 1, c. 6 (in particolare all'art. 9-ter, c.5) conferma il sanzionamento, da parte del Prefetto e ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 5, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dei soli addetti alla verifica del possesso e della validità della certificazione verde nel caso di inadempienza, escludendo dalla suddetta sanzione il personale scolastico sprovvisto della certificazione stessa.</p> <p>Continuano ad applicarsi, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.</p> <p>Come ribadito dalla nota ministeriale del 15/10/2021, prot. N. 1534, l'accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti, mentre l'accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.</p> <p>In caso di violazione dell'obbligo di esibizione della CV da parte di soggetti diversi dal personale scolastico ovvero di omissione del dovere di controllo da parte del personale addetto, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento. Il</p>

			<p>verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell'art. 9 ter, comma 5 e dell'art. 9 ter.1, comma 4, del DL 52/2021.</p>
<p>22.</p>	<p>Esibizione della certificazione verde da parte degli studenti dei Licei Sportivi.</p>	<p>Gli studenti dei Licei ad indirizzo sportivo devono esibire la certificazione verde per accedere agli impianti messi a disposizione dell'Istituto scolastico tramite convenzione?</p>	<p>Il DPR 52 del 5 marzo 2013, pur prevedendo (<i>art.1, c.3</i>) che le istituzioni scolastiche richiedenti l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo dispongano di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati, all'art.4, c.1 stabilisce che "al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati". In particolare: <i>a)</i> nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti USR stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il MIUR e il Ministro con delega allo sport e concordate con il CONI e il CIP; <i>b)</i> nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti; <i>c)</i> le istituzioni scolastiche statali e paritarie in cui siano attivate sezioni ad indirizzo sportivo, singolarmente o in rete, possono stipulare convenzioni con università, province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva.</p> <p>Il fine prioritario della convenzione è favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo che incide sulla qualità dell'offerta formativa territoriale, disciplinando una collaborazione mirata a realizzare interventi che favoriscano lo sviluppo del percorso scolastico dei licei in oggetto. Le Parti, all'interno della convenzione, si impegnano a supportare la progettualità scolastica, anche attraverso la messa a disposizione di impianti sportivi, mediante forme di associazionismo sportivo, contribuendo alla costruzione di attività didattiche che valorizzino competenze e attitudini degli studenti coinvolti.</p> <p>Ciò premesso, se da una parte il DL 105 del 23 luglio 2021, all'<i>art. 3, c. 1</i> consente, in zona bianca, ai soli soggetti muniti di certificazione verde l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6 (del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla L.87/2021), limitatamente alle attività al chiuso, dall'altra l'<i>art. 1, c. 6</i> della L. 24 settembre 2021 n. 133 esclude dall'esibizione della certificazione verde gli studenti che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche.</p> <p>Alla luce delle convenzioni stipulate, gli impianti sportivi messi a disposizione della singola scuola si configurerebbero come strutture scolastiche (in quanto pertinenze dell'Istituto) e le</p>
			<p>attività sportive praticate dagli studenti interessati si profilerebbero come attività didattiche a tutti gli effetti.</p> <p>Tali considerazioni presuppongono, ai sensi della L.133/2021, la mancata esibizione della certificazione verde da parte degli studenti ma non del/i docente/i accompagnatore/i.</p> <p>Per una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali, si suggerisce di inserire tale precisazione anche all'interno della singola convenzione e di definire, con specifico articolo, le misure condivise riduttive del rischio di contagio (tra cui il rispetto dei Protocolli igienico-sanitari adottati dalla struttura ospitante e predisposti dalle singole Federazioni).</p> <p>Nell'ambito di una accurata valutazione del rischio, che il Dirigente Scolastico e il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva possono realizzare in modo congiunto, sarà valutata la possibilità di uso contemporaneo, da parte della/e classe/i e degli ospiti esterni, degli impianti (previa separazione delle aree adibite alle attività, delle attrezzature e dei percorsi e nel rispetto del distanziamento minimo normativo) oppure di uso esclusivo dell'impianto sportivo da parte della/e classe/i in particolari fasce orarie.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le attività umane, formative e strumentali

PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, formative e strumentali

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti per la scuola*";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" del 6 aprile 2021;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, formative e strumentali

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";

VISTO il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel "Patto per la scuola al centro del Paese", sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022.

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal CTS durante il periodo emergenziale e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, in particolare quanto previsto con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e l'art. 5 del CCNL dell'area istruzione e ricerca 2016-2018 in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

- a) un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile", al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
- b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di *help desk* o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca, innovazione e sperimentale

pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all'art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;

- c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola e dell'area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
- d) incontri tra il Ministero e le OO.SS. in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS. Il Ministero dell'Istruzione, inoltre, considerato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-21, come indicato dal CTS, si impegna a sostenere e favorire l'adesione degli studenti maggiori di 12 anni alla campagna vaccinale in corso.

Il Ministero, inoltre, provvederà a:

- a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle OO.SS.;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca umana, finanziaria e strumentale

- c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
- d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l'impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate;
- e) collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
- f) richiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati; di assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di contact tracing in caso di possibile contagio e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento anche attraverso l'istituzione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d'Istituti nella gestione dei casi sospetti all'interno delle scuole;
- g) favorire l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
- h) definire e attuare il confronto entro il mese di settembre con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per lo sviluppo umano, formativo e tecnologico

- i) invitare gli uffici scolastici regionali, in concomitanza con la prima fase di avvio dell'anno scolastico, a promuovere l'organizzazione sul territorio di apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici anche al fine di individuare, secondo le proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative rispetto a questioni derivanti dall'applicazione delle normative anticovid. A tal fine gli USR si raccordano con gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale;
- j) favorire l'individuazione del Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- k) collaborare con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID – 19 nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 – 12 anni;
- l) fornire aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS- CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell'inizio delle lezioni, informazioni e



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la scuola, università e sport

azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni¹.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 *"Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per lo studio umano, formazione e sportività

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

Si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le politiche scolastiche, formative e strutturali

- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la scuola italiana, formazione e istruzione

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la scuola umana, formazione e strumenti

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020².

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'infanzia².

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19².



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca scientifica, tecnologica e strumentale

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"*.

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento².

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021².

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca, innovazione e sperimentazione

ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili².

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Attività convittuale, semiconvittuale

Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l'utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell'attività in completa sicurezza.

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e gli strumenti

personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:

- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata;
- l'organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l'adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Percorsi di istruzione degli adulti

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la scuola, università e sport

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni) ¹.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso ¹.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM₁₀, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche³.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca, innovazione e sperimentazione

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso: Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)².

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggerisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca umana, formativa e strumentale

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la sicurezza, formazione e strumentali

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."*

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *"In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente"*.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"*.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020².

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per lo sviluppo umano, formativo e strumentale

sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

13. DISPOSIZIONI FINALI



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la sicurezza scolastica, finanziaria e strutturali

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Il Ministero invierà un'apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

14. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca, innovazione e sperimentazione

LE PARTI, INOLTRE, CONVENGONO CHE:

- Nel prendere atto delle possibili difficoltà, in termini di organizzazione della didattica, derivanti dalla cessazione degli incarichi conferiti al personale a tempo determinato fino al 30 dicembre, il Ministero si impegna in relazione all'andamento del quadro epidemiologico e ad individuare le soluzioni più efficaci ad assicurare l'erogazione dell'offerta formativa in presenza nell'intero anno scolastico 2021/2022 anche in termini di recupero degli apprendimenti, ove necessario;
- Ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l'obbligo del green pass, il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge n. 111/2021. Nell'immediato il Ministero si impegna, previa informativa alle OO.SS., a fornire supporto ed indicazioni applicative ai dirigenti scolastici, al personale ed alle istituzioni scolastiche sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta;
- Il Ministero si impegna a consultare gli organi tecnici competenti (CTS, Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria,...) in relazione a casi concreti che si possano verificare e sui quali si renda necessario acquisire l'orientamento qualificato degli organi preposti;
- il Ministero si impegna a dare indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali affinché, in organico di fatto, o nell'ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 58, comma 4 ter del DL n. 73/2021, sia possibile reclutare, ove ve ne sia la effettiva necessità, su richiesta della singola istituzione scolastica, oltre al personale docente a tempo determinato, anche una o più unità di personale ATA a tempo determinato presso ciascuna istituzione scolastica che possa supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall'applicazione della normativa anticovid;
- Il Ministero si impegna ad attivare immediatamente, per l'anno scolastico 2021/2022, un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolarmente numerose mediante lo stanziamento di apposite risorse che consentano di porre in essere azioni mirate e specifiche (più docenti, più ATA, attenzione agli aspetti logistici e all'ampliamento



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la ricerca, innovazione e sperimentazione

dell'offerta formativa,...) anche al fine di favorire il distanziamento interpersonale e in vista dell'intervento più organico, già programmato, che viene realizzato con le risorse del PNRR finalizzato al miglioramento dei parametri relativi al dimensionamento scolastico e alla numerosità degli allievi per classe.

- Il Ministero, nelle more della riforma che definirà le nuove norme del dimensionamento, come previsto dal PNRR, si impegna a valutare le richieste di personale aggiuntivo delle istituzioni scolastiche, anche in riferimento all'organico di fatto, tenendo conto della presenza di condizioni strutturali e logistiche complesse.

- Il Ministero si impegna ad assicurare particolare attenzione per il personale maggiormente esposto ai rischi del contagio da Covid 19 (personale di cui all'art. 26, comma 2- bis del DL 17 marzo 2020, n. 18), individuando apposite misure di tutela, qualora necessario, anche attraverso provvedimenti amministrativi. Al riguardo, inoltre, si impegna a fornire chiare indicazioni alle istituzioni scolastiche per la gestione di tale personale e l'erogazione del servizio, previo confronto con le organizzazioni sindacali da attivarsi entro la fine del mese corrente.

- Il Ministero si impegna, secondo un principio di piena trasparenza e compatibilmente con la normativa in materia di privacy, a fornire i dati, in forma aggregata, di cui è in possesso relativamente alla situazione epidemiologica nel mondo della scuola.

- Il Ministero si impegna ad aprire un confronto con il Ministero della salute e con le Regioni per un sistema integrato Stato - Regioni sui dati delle vaccinazioni da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa in materia in privacy.

NOTE DI CHIUSURA

¹ Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021

² Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per la ricerca umana, formativa e strumentale

Roma, 14/08/2021

Letto, approvato, sottoscritto:

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi
 Firmato digitalmente da BIANCHI PATRIZIO
 C=IT
 O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

FLC CGIL Francesco Sinopoli

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SINOPOLI
 CN = FRANCESCO SINOPOLI
 O = FLC CGIL

FSUR CISL Maddalena Gissi

Maddalena Gissi

FED UIL SCUOLA RUA Pino Turi

Pino Turi

CONFSAL SNALS Elvira Serafini

Serafini Elvira
 14.08.2021 15:21:11
 GMT+00:00

ANIEF Marcello Pacifico

ANP – CIDA Antonello Giannelli

DIRIGENTISCUOLA-
 Di.S.Conf Attilio Fratta

Attilio Fratta



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per lo sviluppo umano, finanziario e strumentale

Dichiarazione a verbale della O.S. DIRIGENTISCUOLA:

“Si sottoscrive il presente protocollo subordinandolo all’emanazione da parte del Ministro, previo confronto, di apposita circolare esplicativa sulle modalità di controllo del green pass con sgravio di adempimenti burocratici a carico dei dirigenti scolastici”.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

ALLEGATO A
(versione 07 aprile 2021)

**INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LA GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI
E CONFERMATI DI COVID-19, DEI CONTATTI STRETTI DEI CASI E LE MODALITÀ DI RIAMMISSIONE
A SCUOLA O AI SERVIZI EDUCATIVI**

INDICE

A- SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19	3
B- COSA DEVONO FARE I GENITORI.....	3
C- COSA DEVE FARE LA SCUOLA/SERVIZIO EDUCATIVO.....	3
D- GESTIONE CASI CHE MANIFESTANO SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 A SCUOLA/SERVIZIO EDUCATIVO	5
D1 – Alunno con sintomi sospetti per COVID-19.....	5
D2 – Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19.....	6
E- GESTIONE CASI CHE MANIFESTANO SINTOMI A CASA.....	7
E1 – Il caso non risulta sospetto COVID-19	7
E2 – Il caso risulta sospetto COVID-19.....	7
E.2.1- Test antigenico semirapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico effettuabile presso i drive through	8
E.2.2- Test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico da effettuare a livello domiciliare.....	8
F AZIONI CONSEGUENTI ALL'ESITO DEL TEST ANTIGENICO SEMIRAPIDO O DEL TEST MOLECOLARE	8
F1 - Test antigenico semi-rapido negativo	8
F2 - Tampone molecolare negativo.....	9
F3 -Test antigenico semi-rapido positivo	9
F4 - Tampone molecolare positivo.....	9
F5 - Tampone molecolare positivo a bassa carica.....	9
F8 - Rifiuto ad eseguire il tampone	12
F9 - Contatti e conviventi in attesa del risultato del tampone.....	12
G) SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID.....	12
H) ASSENZE PER CAUSE DIVERSE DALLA MALATTIA.....	13
I) CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI O DI ESONERO DAGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO.....	13
L) CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE.....	14
M) SITUAZIONI DI CRONICITÀ DELLA SINTOMATOLOGIA	14
N) GESTIONE CONTATTI STRETTI (Soggetti in quarantena).....	14
O) GLOSSARIO.....	18



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

ALLEGATO 1 – Modello comunicazione del Dipartimento di Prevenzione all’Istituzione scolastica/Servizio educativo	21
ALLEGATO 2 – Modello comunicazione dell’Istituzione scolastica/Servizio educativo alle famiglie degli studenti ed al personale scolastico	23
Diagramma di flusso STUDENTE SOSPETTO (presenza di sintomi COVID correlabili)	24
Diagramma di flusso CASO POSITIVO	25
Diagramma di flusso CONTATTO STRETTO CON CASO POSITIVO (no variante).....	26



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

A- SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19

Nei bambini:

febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola)".

Negli adulti:

febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola"), faringodinia (mal di gola), diarrea.

B- COSA DEVONO FARE I GENITORI

1. Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola/servizio educativo;
2. Comunicare tempestivamente alla scuola/servizio educativo le assenze per motivi sanitari;
3. Comunicare preventivamente alla scuola/servizio educativo le assenze programmate per motivi non sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili;
4. Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;
5. Contattare il Pediatra di Famiglia (PDF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o altro Medico curante¹ se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente all'ambulatorio o al Pronto Soccorso).

C- COSA DEVE FARE LA SCUOLA/SERVIZIO EDUCATIVO

1. Avere a disposizione gli elenchi completi e aggiornati, in formato elaborabile (es. file .excel, .ods) degli studenti delle singole classi, comprensivi di nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, email, numero di telefono dei genitori/esercenti la potestà genitoriale;
2. Quando il Dipartimento di Prevenzione comunica alla scuola/servizio educativo, sulla base del modello di cui all'allegato 1, la presenza di un soggetto positivo (studente o operatore scolastico), inviare tempestivamente:
 - a- alle famiglie degli studenti e al personale scolastico individuati come contatti stretti, così come indicato nel glossario, la comunicazione di cui all'allegato 2
 - b- al medesimo Dipartimento gli elenchi specificati di seguito:
 - gli elenchi degli studenti (di cui sopra) specificando gli studenti che hanno frequentato la classe interessata dalla positività nelle 48 ore precedenti la data segnalata dall'ASL (data di comparsa dei sintomi o, per l'asintomatico, di effettuazione del tampone risultato positivo); nel caso in cui la positività sia classificata come variante sospetta o confermata, il tracciamento si estende da 48 ore sino a 14 giorni²;

¹ Per altro medico curante si intende un medico libero professionista che assiste un soggetto iscritto negli elenchi delle Az. USL che non ha effettuato la scelta del Pediatra di Famiglia o del Medico di Medicina Generale.

² Si evidenzia che l'informazione riguardante la presenza di un caso con variante sospetta o confermata può essere disponibile subito al momento del primo tracciamento, ma può pervenire anche successivamente al primo tracciamento. In quest'ultimo caso, il Dipartimento di Prevenzione può chiedere ai dirigenti scolastici una nuova



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

- al fine di permettere ai Dipartimenti di Prevenzione l'individuazione dei contatti a rischio, l'elenco dei docenti o di altro personale scolastico in servizio nelle 48 ore precedenti la data segnalata dall'ASL (data di comparsa dei sintomi o, per l'asintomatico, di effettuazione del tampone risultato positivo), che il dirigente scolastico in qualità di responsabile della sicurezza ed eventualmente, laddove presente e ove ritenuto opportuno, sentito il medico competente e/o l'RSPP, ritiene abbiano svolto attività che potenzialmente hanno comportato contatti stretti con la classe/sezione nella quale si è manifestata la positività, sulla base della definizione di contatto stretto (vedi paragrafo O "Glossario"); nel caso in cui la positività sia classificata come variante sospetta o confermata, il tracciamento si estende da 48 ore sino a 14 giorni²;
- analogamente a quanto già realizzato per le funzioni di carico degli alunni ai fini della verifica sullo stato vaccinale, è disponibile in SISPC una funzionalità che consente alla scuola/servizio educativo la trasmissione ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL degli elenchi dei CONTATTI di CASO COVID-19. Il Dirigente scolastico/Responsabile del servizio educativo ha la possibilità di utilizzare gli elenchi già predisposti per inserire negli stessi il personale e gli alunni potenziali contatti del caso segnalato, in modo da agevolare e velocizzare la trasmissione e l'acquisizione automatica delle informazioni che non hanno più necessità di essere inviate attraverso altri strumenti di comunicazione (Posta elettronica, PEC ecc.). Nello specifico sono state aggiunte 4 colonne nelle quali specificare per ogni contatto: Classe, Telefono, e-mail, Ruolo.

Gli operatori ASL leggono ed importano automaticamente i dati trasmessi dal Dirigente scolastico/Responsabile del servizio educativo nella pratica del caso per produrre rapidamente tutti i provvedimenti di quarantena dovuti, effettuate le valutazioni di competenza. Le nuove funzionalità per il Dirigente scolastico/Responsabile del servizio educativo sono state descritte nel manuale on line alla pagina:

<https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/xwiki/bin/view/Manuali%20SISPC/02%20Operatori%20SSR/Applicativo%20Attivita%20Ambulatoriali/Anagrafe%20Vaccinale/Funzioni%20per%20Istituti%20Scolastici/Carico%20Scuole/#HCarichiContattiCovid>

mentre per gli operatori ASL alla pagina:

<https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/xwiki/bin/view/Manuali%20SISPC/02%20Operatori%20SSR/Applicativo%20IPN/%5B06%5D%20Attivita%27%20Sanitaria%20IPN/Malattie%20Infettive%20-%20Gestioni%20specifiche/#HImportazioneelenchideicontattiscolastici>

3. Seguire le procedure regionali previste nei casi in cui alunni o operatori scolastici manifestino sintomi sospetti per COVID-19 a scuola/servizio educativo (vedi paragrafo D);
4. In caso di positività di un soggetto in ambito scolastico, provvedere ad eseguire gli interventi di pulizia e disinfezione straordinaria come indicato dalla DGRT 15/09/2020, n. 1256;
5. Comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%); il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi e della tipologia di struttura servizio educativo/istituzione

trasmissione degli elenchi dei contatti che considera un periodo sino a 14 giorni invece del periodo di 48 ore chiesto in precedenza. Analogamente il contatto stretto che ha già ricevuto il primo provvedimento di quarantena, riceverà un nuovo provvedimento di quarantena che sostituisce il precedente, e le prescrizioni di esecuzione dei tamponi molecolari previsti in questi casi (vedi paragrafo N).



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

- scolastico) o di insegnanti;
6. Non adottare informative o regolamenti interni difformi dalle indicazioni nazionali e regionali nella materia disciplinata dalla presente Ordinanza.

D- GESTIONE CASI CHE MANIFESTANO SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 A SCUOLA/SERVIZIO EDUCATIVO

L'allontanamento da scuola/servizio educativo di un alunno o di operatore scolastico avviene esclusivamente nel caso in cui si manifesti almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati nel punto A. In tali casi si seguono le procedure previste dalle disposizioni regionali, ed in particolare:

D1 – Alunno con sintomi sospetti per COVID-19

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 comunica al referente COVID del Dipartimento di Prevenzione la presenza dell'alunno sintomatico.
3. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – DGRT 25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della disponibilità di risorse organizza l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) direttamente a scuola in presenza dei genitori o prescrive l'esecuzione del test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello studente.
4. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - fa indossare una mascherina all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
 - ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
 - telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell'alunno informandolo della sintomatologia del figlio.
5. Se l'alunno è minorenni non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
6. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
7. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
8. Nel caso in cui non sia stata possibile l'esecuzione del test antigenico di cui al precedente punto 3, il rientro dell'alunno e del genitore/tutore legale presso l'abitazione deve avvenire



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

con mezzi propri e non con mezzi pubblici.

9. Successivamente al rientro al domicilio dell'alunno, la scuola/servizio educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.
10. Al rientro al domicilio il genitore contatta il PDF/MMG per la presa in carico del percorso. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG, potrà consultare il risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo.
11. Il rientro a scuola dello studente avviene con modalità che dipendono dall'esito del test antigenico semi-rapido, come indicato nei paragrafi successivi.

D2 – Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore scolastico sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 comunica al referente COVID del Dipartimento di Prevenzione la presenza di un operatore scolastico sintomatico.
3. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – DGRT 25/2021), il referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della disponibilità di risorse organizza l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immunofluorimetrico direttamente a scuola o prescrive l'esecuzione del test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immunofluorimetrico presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al domicilio dell'operatore scolastico.
4. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - fa indossare una mascherina all'operatore scolastico se non la indossa già;
 - ospita l'operatore scolastico nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
5. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
6. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso operatore scolastico, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
7. Nel caso in cui non sia stata possibile l'esecuzione del test antigenico di cui al precedente punto 3, il rientro dell'operatore scolastico presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
8. Successivamente al rientro al domicilio dell'operatore scolastico, la scuola/servizio educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.
9. Al rientro al domicilio l'operatore scolastico contatta il MMG per la presa in carico del percorso. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il MMG attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il MMG, potrà consultare il risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo.
10. Il rientro a scuola dell'operatore scolastico avviene con modalità che dipendono dall'esito

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

del test antigenico semi-rapido di laboratorio, come indicato nei paragrafi successivi.

E- GESTIONE CASI CHE MANIFESTANO SINTOMI A CASA

Nel caso che a domicilio si manifestino dei sintomi di qualsiasi genere i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico (nel caso i sintomi riguardino il personale della scuola) contattano il proprio medico (PDF/MMG o altro medico curante³ se non già assistiti dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia).

Il PDF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell'alunno o dall'operatore scolastico effettua il triage telefonico dal quale possono risultare le due casistiche di seguito indicate e riassunte nei diagrammi di flusso allegati.

E1 – Il caso non risulta sospetto COVID-19

Se il caso non presenta alcuno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliato nel punto A, la famiglia o l'operatore scolastico avverte il servizio educativo/scuola, con le modalità previste dal Responsabile del Servizio/Dirigente scolastico, dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19. Il PDF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone, e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente, come indicato nel paragrafo G.

E2 – Il caso risulta sospetto COVID-19

Se il caso presenta almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliato nel punto A, il PDF/MMG/Medico curante prescrive tempestivamente con ricetta dematerializzata (DEMA) un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico (test quantitativo con analisi effettuata presso il laboratorio), utilizzando la prescrizione DEMA con codice nomenclatore 8845.

Nel caso in cui i drive through o le USCA fossero momentaneamente sforniti del test antigenico di tipo chemio-immuno-fluorimetrico, è comunque garantita l'esecuzione di un tampone molecolare al posto del test antigenico.

Per le situazioni per le quali è impossibile effettuare la richiesta DEMA, le Aziende USL devono individuare modalità di richieste di tampone in alternativa alla DEMA

Se il soggetto è già stato positivo e guarito (o ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento) da oltre tre mesi o è stato vaccinato per COVID, il PDF/MMG può prescrivere il tampone molecolare considerata la presenza delle varianti virali.

Durante il triage telefonico, come di consueto, il PDF/MMG/Medico curante, avvalendosi anche di strumenti di videoconsulto, effettua anche una valutazione delle condizioni generali del soggetto, in base alle quali decide le azioni da effettuare in attesa della risposta del test.

Oltre al follow-up telefonico/videoconsulto, può essere presa in considerazione una valutazione clinica diretta in condizioni e situazioni di sicurezza (disponibilità di protezioni individuali e tipologia di ambulatorio), oltre che l'eventuale invio concordato in ospedale, se presenti segni di aggravamento.

Se le condizioni cliniche lo consentono, il test antigenico è effettuato presso i drive through, altrimenti è effettuato a livello domiciliare.

³ Per altro medico curante si intende un medico libero professionista che assiste un soggetto iscritto negli elenchi delle Az. USL che non ha effettuato la scelta del Pediatra di Famiglia o del Medico di Medicina Generale.

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

In attesa del risultato del tampone, l'alunno/operatore scolastico deve rimanere isolato a casa e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell'alunno o per i figli dell'operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia come specificato nel paragrafo F9. Non sono previste restrizioni anche per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti). Se il test antigenico semi-rapido risulterà negativo, per il rientro a scuola/servizio educativo dell'alunno o dell'operatore scolastico, è necessaria l'attestazione rilasciata dal PDF/MMG/Medico curante che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 (vedi paragrafo F). L'attestazione per il rientro a scuola/servizio educativo non può essere rilasciata dal PDF/MMG/Medico curante se sono stati effettuati test antigenici diversi da quelli indicati nel presente paragrafo, come ad esempio i test rapidi di prima o seconda generazione (test point of care effettuati dal PDF/MMG o presso le farmacie o presso altre strutture sanitarie).

E.2.1- Test antigenico semirapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico effettuabile presso i drive through

I genitori dell'alunno o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola), con la prescrizione medica dematerializzata sopra indicata, prenotano l'esecuzione del test antigenico semi-rapido sul portale regionale <https://prenotatampone.sanita.toscana.it> Tale richiesta ha la priorità trattandosi di alunno/operatore scolastico. Per l'effettuazione del test è necessario presentarsi sempre con la tessera sanitaria.

E.2.2- Test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico da effettuare a livello domiciliare

Per l'esecuzione del test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico a domicilio del paziente, il PDF/MMG/Medico curante prescrive la DEMA, inserisce la richiesta dell'esecuzione del test a domicilio del paziente durante la compilazione della DEMA, compreso il cellulare del genitore. Gli operatori della struttura dell'Az. USL individuata per la gestione dei prelievi domiciliari, individuano le richieste con prescrizione domiciliare del tampone e si attivano per l'esecuzione del test a domicilio. Tale richiesta, come la precedente, ha la priorità trattandosi di alunno/operatore scolastico.

F AZIONI CONSEGUENTI ALL'ESITO DEL TEST ANTIGENICO SEMIRAPIDO O DEL TEST MOLECOLARE

F1 - Test antigenico semi-rapido negativo

Considerato che il test antigenico effettuato in laboratorio è di tipo chemio-immuno-fluorimetrico (test quantitativo con analisi effettuata presso il laboratorio), l'esito del test sarà disponibile entro circa 6 ore dall'esecuzione del prelievo sul Fascicolo Sanitario Elettronico (<http://fascicolosanitario.regione.toscana.it>), e sul portale regionale <https://referticovid.sanita.toscana.it> e potrà essere solo visualizzato ma non stampato dal PDF/MMG su SISPC.

Se il test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico è negativo (con dosaggio dell'antigene a valori < a 1 pg/ml) non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici. Il ritorno a scuola/servizio educativo avviene obbligatoriamente, e indipendentemente dai giorni di assenza,



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

dopo guarigione clinica e con attestazione del PDF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test è risultato negativo; sulla base del seguente modello:

Fac Simile di Attestato:

Si attesta che nato a.....il può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo.

F2 - Tampone molecolare negativo

Se il tampone molecolare risulta negativo, si procede come indicato nel punto F1.

F3 -Test antigenico semi-rapido positivo

Il test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico è valutato dal laboratorio ai sensi di quanto previsto dalla DGRT 61/2021 e smi, sulla base dei seguenti criteri:

- se il dosaggio quantitativo dell'antigene è superiore a 1 pg/ml ed inferiore a 50 pg/ml il laboratorio procede alla conferma della positività in modalità reflex, cioè il laboratorio analizza lo stesso prelievo in reflex come tampone molecolare. Se l'analisi in reflex conferma la positività si procede come indicato al punto F6, mentre se l'analisi in reflex da esito negativo si procede come indicato al punto F1. In tal caso su SISPC sarà riportato solo il referto del test molecolare di conferma. In questo caso su SISPC non si vede l'esito del test antigenico semi-rapido ma si vede solo il risultato della conferma con il test molecolare,
- se il dosaggio quantitativo dell'antigene è superiore a 50 pg/ml, il test è considerato direttamente positivo senza necessità di conferma con test molecolare e si procede come indicato al punto F6.

F4 - Tampone molecolare positivo

Se il tampone molecolare risulta positivo, si procede come indicato nel punto F6.

F5 - Tampone molecolare positivo a bassa carica

Se il tampone molecolare risulta positivo a bassa carica il Dipartimento di Prevenzione dispone l'isolamento del soggetto, e il medesimo Dipartimento provvede immediatamente alla prescrizione e alla prenotazione di un tampone molecolare di conferma entro 24 ore dalla notifica del risultato del primo tampone sul portale regionale <https://prenotatampone.sanita.toscana.it> nella sezione dedicata agli operatori.

L'esito di tampone molecolare positivo a bassa carica è comunicato al MMG/PDF attraverso le funzionalità di SISPC.

In attesa del risultato del tampone di conferma il soggetto rimane a casa. Se il soggetto è asintomatico nessuna restrizione è prevista per i familiari di qualsiasi età, mentre se il soggetto è sintomatico valgono le indicazioni di cui al paragrafo F9.

Sulla base dell'esito del tampone molecolare di conferma sono possibili i seguenti scenari:



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Esito tampone di conferma	Azione conseguente
Negativo	Si ritiene caso "non confermato" ed è disposta la fine dell'isolamento del soggetto dal Dipartimento di Prevenzione che redige e trasmette tempestivamente l'Attestazione di fine isolamento al paziente, che costituisce idoneo documento per la riammissione a scuola/servizio educativo.
Positivo	Si attivano le procedure previste per le positività (vedi punto F6)
Positivo a bassa carica	Si ritiene caso positivo e si attivano le procedure previste per le positività (vedi punto F6)

F6 - Azioni conseguenti all'esito positivo del test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immunofluorimetrico o test molecolare

Il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste (contact tracing, prescrizione isolamento, prescrizione quarantene, sorveglianza attiva) e comunica alla scuola/servizio educativo la presenza di un caso positivo per la richiesta degli alunni e degli operatori scolastici che risultano contatti del caso (vedi paragrafo C).

Il PDF/MMG/Medico curante effettua il monitoraggio, video e/o telefonico, se il paziente segnala la presenza di sintomi, e collabora telefonicamente con l'USCA in occasione di eventuali valutazioni cliniche domiciliari. Il MMG/PDF/Medico Curante e il Dipartimento di Prevenzione collaborano per lo scambio reciproco di informazioni sull'evoluzione del caso. Per l'ottimizzazione della gestione della pandemia devono essere previsti periodici incontri aziendali programmati dalla Direzione Sanitaria.

F7 - Classificazione dei casi

Sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 32850 del 12/10/2020, sono previste le seguenti modalità di gestione dei casi:

Casi sintomatici: I soggetti sintomatici o paucisintomatici risultati positivi al tampone molecolare o antigenico semi-rapido di tipo chemio-immunofluorimetrico possono rientrare a scuola/servizio educativo dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un tampone molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno e dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

In pratica devono essere presenti contemporaneamente le tre condizioni:

- 1- almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi;
- 2- almeno tre giorni senza sintomi (cioè per un periodo di 10 giorni, l'8°, il 9° e il 10° giorno devono essere senza sintomi);
- 3- esito negativo di un tampone molecolare eseguito almeno dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, se gli ultimi 3 sono stati senza sintomi (vedi punto 2).

Il Dipartimento di prevenzione valuta tramite la sorveglianza attiva o con l'anamnesi patologica prossima l'assenza di sintomi da almeno 3 giorni, e prescrive l'esecuzione del tampone molecolare per la verifica della guarigione cod. 8839 (t1) provvedendo, se del caso, alla prenotazione del test direttamente sul portale regionale <https://prenotatampone.sanita.toscana.it> nella sezione dedicata agli operatori.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Se il tampone molecolare di guarigione risulta positivo, il Dip. Prevenzione prescrive un nuovo tampone da eseguire dopo circa 7 giorni dal precedente prelievo.

Se il tampone molecolare di guarigione risulta negativo, il Dip. Prevenzione redige e trasmette tempestivamente (compatibilmente con le risposte dei laboratori) l'Attestazione di guarigione al paziente, da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo. Il rilascio dell'Attestazione di guarigione è comunicato al MMG/PDF attraverso SISPC.

Casi asintomatici: i soggetti asintomatici risultati positivi al tampone molecolare o antigenico semi-rapido possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla data di esecuzione del tampone risultato positivo, accompagnato da un tampone molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno.

In pratica devono essere presenti contemporaneamente le due condizioni:

- 1- almeno 10 giorni di isolamento dalla data di esecuzione del 1° tampone;
- 2- esito negativo di un tampone molecolare eseguito almeno dopo 10 giorni dalla data di esecuzione del 1° tampone.

Il Dipartimento di prevenzione prescrive l'esecuzione del tampone molecolare per la verifica della guarigione cod. 8839 (t1) provvedendo, se del caso, alla prenotazione del test direttamente sul portale regionale <https://prenotatampone.sanita.toscana.it> nella sezione dedicata agli operatori.

Se il tampone molecolare di guarigione risulta positivo, il Dip. Prevenzione prescrive un nuovo tampone da eseguire dopo circa 7 giorni dal precedente prelievo.

Se il tampone molecolare di guarigione risulta negativo, il Dip. Prevenzione redige e trasmette tempestivamente (compatibilmente con le risposte dei laboratori) l'Attestazione di guarigione al paziente, da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo. Il rilascio dell'Attestazione di guarigione è comunicato al MMG/PDF attraverso SISPC.

Casi positivi a lungo termine (con o senza variante)⁴: i soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per molto tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In tali condizioni il Dip. Prevenzione, dopo aver verificato, la suddetta assenza di sintomi da almeno una settimana attraverso l'anamnesi patologica prossima o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria, redige l'Attestazione di fine isolamento che rappresenta valido titolo per la riammissione a scuola/servizio educativo degli studenti, anche ai sensi del DPR 1518/1967, preso atto dell'eventuale valutazione effettuata d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, e che tiene conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

⁴ Il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 155 dell'11 ottobre 2020, riporta che per i casi positivi a lungo termine asintomatici da almeno 7 giorni, al 21° giorno di positività "le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione". Pertanto tali soggetti, anche se ancora positivi, sulla base delle evidenze attuali non risulterebbero contagiosi. La Circolare del Ministero della Salute prot. 32850 del 12/10/2020 ha aggiornato le indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena dei casi COVID-19 sulla base delle indicazioni del CTS sopra citate.

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Per gli operatori scolastici, come per tutti gli altri lavoratori è previsto dalle norme nazionali (DPCM 02/03/2021 e smi), sino a diversa disposizione, che il rientro al lavoro possa avvenire solo se il lavoratore risulta negativo ad un test molecolare.

Il rilascio dell'Attestazione di fine isolamento è comunicato al MMG/PDF attraverso SISPC.

F8 - Rifiuto ad eseguire il tampone

Nel caso in cui i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PDF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola/servizio educativo e di conseguenza la scuola/servizio educativo non può riammettere alla frequenza l'alunno o in servizio l'operatore scolastico.

F9 - Contatti e conviventi in attesa del risultato del tampone

Qualora il tampone sia stato richiesto per la presenza di sintomi sospetti, in attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere isolato a casa, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone⁵. In tal caso il rientro a scuola/servizio educativo dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone avviene senza alcuna certificazione con la comunicazione preventiva, della motivazione dell'assenza da parte della famiglia al servizio educativo/scuola con le modalità previste dal Responsabile del servizio educativo/Dirigente scolastico.

G) SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID

Si tratta di tutte le situazioni che non presentano sintomi sospetti di COVID-19 come elencati al punto A.

In questi casi la famiglia avverte il servizio educativo/scuola, con le modalità previste dal Responsabile del Servizio/Dirigente scolastico, dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19. Il PDF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente in Regione Toscana:

- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede la riammissione "nei servizi educativi/scuole dell'infanzia" con certificazione medica "dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni" (quindi il rientro al 4° giorno con 3 giorni di assenza avviene senza certificazione medica);
- art.42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in caso di assenze superiori a 5 giorni (quindi il rientro al 6° giorno con 5 giorni di assenza avviene senza certificazione medica);
- Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei

⁵ Tale indicazione è prevista a titolo precauzionale considerando che nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole d'infanzia i bambini non hanno l'obbligo di indossare la mascherina e non sono previste le misure di distanziamento interpersonale. Per tampone si intende quello prescritto ed eseguito in presenza di sintomi sospetti e non quello eventualmente previsto per il termine della quarantena.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo.

Sulla base di quanto sopra indicato, come richiamato dal punto E.1, quando non sono presenti sintomi Covid correlabili, per il ritorno a scuola serve il certificato medico solo per assenze superiori a 3 giorni per i nidi e le scuole materne (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020), e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Fac Simile di Certificato per situazioni cliniche non sospette COVID

Attesto che.... nato il, non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive e contagiose e nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti Covid.

Pertanto, il soggetto non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la frequenza scolastica.

Se l'alunno rientra dopo un'assenza fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni (per le elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori, comprese autocertificazioni o modulistiche interne all'istituzione scolastica.

H) ASSENZE PER CAUSE DIVERSE DALLA MALATTIA

Le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso per il rientro in comunità non necessitano di alcuna certificazione per il ritorno a scuola. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori.

I) CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI O DI ESONERO DAGLI OBBLIGHI DEL DISTANZIAMENTO

Il PDF/MMG/Medico curante su richiesta dei genitori può certificare la presenza di patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID 19 o di situazioni cliniche che possono richiedere la non applicazione delle regole di distanziamento.

Si riportano a titolo di esempio alcune condizioni certificabili:

- 1) bambini con immunodeficit primario o secondario (terapia immunosoppressiva), bambini con grave malattia del sistema respiratorio (ad es. fibrosi cistica, asma grave, M. Duchenne, etc.), bambini diabetici, con difetti della coagulazione (ad es. Deficit fattore V Leiden e simili);
- 2) bambini che convivono stabilmente con soggetti fragili.

Il certificato è consegnato direttamente al genitore, inserendo la dizione: *si rilascia al genitore, su sua richiesta, per gli usi consentiti dalla legge*. Nel certificato non inserire prescrizioni particolari (es non uso di mascherine o altro).

Il PDF/MMG/Medico curante potrà rilasciare ai propri assistiti, se da loro richiesta, esclusivamente una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando giudizi che competono alle

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Commissioni medico-legali. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno o all'esenzione dall'obbligo dell'utilizzo della mascherina dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, sulla base anche delle indicazioni contenute nell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

L) CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE

L'eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il tampone molecolare/test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

M) SITUAZIONI DI CRONICITÀ DELLA SINTOMATOLOGIA

Nell'età infantile, in particolare con la frequenza dell'Asilo Nido e della Scuola materna, ma in alcuni casi anche in quella adulta, si possono presentare in forma cronica sintomi che possono essere considerati COVID correlabili (rinite, tosse, diarrea, cefalea).

Tali circostanze non rappresentano motivo per non effettuare il tampone di accertamento che deve essere richiesto ed effettuato secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

Se dopo il riscontro di un tampone negativo la sintomatologia persiste, il PDF/MMG può valutare la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, rilasciando l'attestato di seguito riportato.

Fac Simile di Attestato:

Si attesta che nato a.....il può essere riammesso a scuola/servizio educativo, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo. Il soggetto presenta persistenza di sintomi in quanto è presente una condizione di cronicità della sintomatologia.

N) GESTIONE CONTATTI STRETTI (Soggetti in quarantena)

Per contatto stretto si intende il soggetto che ha avuto un contatto stretto con un soggetto positivo nelle 48 ore precedenti (14 giorni in caso di presenza di variante virale) l'inizio dei sintomi del soggetto positivo o dalla data di esecuzione del tampone, se il soggetto positivo con cui è venuto in contatto era asintomatico.

I contatti stretti vengono classificati in base alla presenza di sintomatologia (sintomatici o asintomatici), se il contatto è avvenuto con un non convivente o con un convivente e se questo può isolarsi o no dal resto della famiglia.

Nei contatti con soggetto positivo a rischio varianti o con variante confermata è previsto un tampone molecolare all'inizio della quarantena (o appena possibile) e uno al termine della quarantena (quattordicesimo giorno); il Dipartimento di prevenzione provvede alla richiesta e alla



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

prenotazione del primo tampone direttamente sul portale regionale <https://prenotatampone.sanita.toscana.it> nella sezione dedicata agli operatori. Il tampone molecolare al quattordicesimo giorno è prescritto dal PDF/MMG.

Le valutazioni riguardanti la quarantena sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento Prevenzione sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito del contact tracing e comunicate contemporaneamente al caso positivo e al PDF/MMG. Pertanto per le date della fine di quarantena e per l'esecuzione dei tamponi previsti per il termine della quarantena, il PDF/MMG fa riferimento esclusivamente alle comunicazioni su SISPC, nella sezione Contatti.

Si evidenzia che l'informazione riguardante la presenza di un caso con variante sospetta o confermata può essere disponibile subito al momento del primo tracciamento, ma può pervenire anche successivamente al primo tracciamento. In quest'ultimo caso, il contatto stretto che ha già ricevuto il primo provvedimento di quarantena, riceverà un nuovo provvedimento di quarantena che sostituisce il precedente. Il primo tampone previsto per la nuova quarantena per contatto stretto con caso con variante sospetta o confermata, è eseguito il prima possibile e comunque non oltre il 12 giorno del periodo di quarantena, termine oltre il quale si passa direttamente all'esecuzione del tampone previsto al termine della quarantena (14° giorno).

I contatti stretti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in base alla presenza o meno di sintomi sospetti COVID-19 devono osservare le seguenti misure:

Tipologia Contatto	Misure di quarantena
Contatto stretto asintomatico	<ul style="list-style-type: none"> • periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso⁶, oppure • periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso⁶ accompagnato da un test antigenico rapido o semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.
Contatto stretto sintomatico	Fatta salva l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-Cov-2, deve osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso ⁶ e un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno, salvo che il test eseguito all'esordio dei sintomi sia già stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena del del soggetto malato.
Contatto stretto asintomatico o sintomatico di caso	<ul style="list-style-type: none"> • periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso⁶. • un test molecolare il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti,

⁶ Per ultima esposizione al caso si intende quanto segue: se non si riesce a isolare il caso positivo dai contatti, la data dell'ultima esposizione del contatto deve essere considerata il giorno prima della guarigione del caso indice e quindi ponderare l'inizio della quarantena del contatto per i 14 gg (o 10gg + tampone) a partire dalla data di diagnosi di negatività del caso (ad esempio se il figlio è positivo e la mamma non riesce a restare isolata rispetto al figlio, la quarantena della mamma inizia quando il figlio diventa negativo).



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Tipologia Contatto	Misure di quarantena
positivo sospetto o confermato con infezione con variante al virus SARS-CoV-2	considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti.

In pratica si prevedono le seguenti casistiche:

Tipologia contatto	Modalità per il rientro a scuola/servizio educativo	Documentazione per il rientro a scuola/servizio educativo
Contatto stretto asintomatico di un caso non convivente o convivente ma in grado di restare isolato (vedi nota 6)	Può rientrare in comunità: <ul style="list-style-type: none"> dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo giorno di contatto con il caso, oppure quando presente l'esito negativo di un test antigenico rapido o semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) dalla data di ultimo contatto con il caso. 	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno.
Contatto stretto asintomatico di un caso convivente che non è in grado di restare isolato (vedi nota 6)	Può rientrare in comunità: <ul style="list-style-type: none"> dopo un periodo di quarantena di 14 giorni calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo), oppure quando presente l'esito negativo di un test antigenico rapido o semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo). 	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno.
Contatto stretto sintomatico di un caso non convivente o convivente ma in grado di restare isolato (vedi nota 6)	Fatta salva l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare all'esordio dei sintomi e nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-Cov-2, può rientrare in comunità quando presente l'esito negativo di un test antigenico semi-rapido o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena) dalla data di ultimo contatto con il caso, salvo che il test antigenico o molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena del soggetto malato.	Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Tipologia contatto	Modalità per il rientro a scuola/servizio educativo	Documentazione per il rientro a scuola/servizio educativo
<p>Contatto stretto sintomatico di un caso convivente che non è in grado di restare isolato (vedi nota 6)</p>	<p>Fatta salva l'esecuzione di un test antigenico semi-rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare all'esordio dei sintomi e nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-Cov-2, può rientrare in comunità quando presente l'esito negativo di un test antigenico semi-rapido o molecolare effettuato al decimo giorno (del periodo di quarantena), calcolato dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo).</p>	<p>Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione e esito test se effettuato al 10° giorno.</p>
<p>Contatto stretto asintomatico o sintomatico di un caso con infezione da variante non convivente o convivente ma in grado di restare isolato (vedi nota 6)</p>	<p>Può rientrare in comunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso e un test molecolare negativo al termine della quarantena. <p>Deve essere eseguito un test molecolare al contatto il prima possibile dopo l'identificazione della variante sospetta o confermata al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti. Il test iniziale è prescritto e prenotato dal Dip. Prevenzione al momento dell'identificazione della variante. A tali contatti deve essere comunicata l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.</p>	<p>Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione ed esito del test molecolare negativo effettuato al 14° giorno.</p>
<p>Contatto stretto asintomatico o sintomatico di un caso con infezione da variante convivente che non è in grado di restare isolato (vedi nota 6)</p>	<p>Può rientrare in comunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo), e un test molecolare negativo al termine della quarantena. <p>Deve essere eseguito un test molecolare al contatto il prima possibile dopo l'identificazione della variante sospetta o confermata al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti. Il test iniziale è prescritto e prenotato dal Dip.</p>	<p>Non necessita di certificazione medica; è sufficiente presentare la prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione ed esito del test molecolare negativo effettuato al 14° giorno.</p>



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Tipologia contatto	Modalità per il rientro a scuola/servizio educativo	Documentazione per il rientro a scuola/servizio educativo
	Prevenzione al momento dell'identificazione della variante. A tali contatti deve essere comunicata l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.	

Il test antigenico di fine quarantena può essere effettuato presso drive through, o anche presso gli studi del proprio PDF/MMG su prenotazione e autonoma organizzazione, in base agli Accordi Nazionali o Regionali vigenti.

L'isolamento del caso positivo all'interno della stessa casa rispetto ai contatti stretti conviventi è valutato dal Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle indicazioni operative impartite alle centrali di contact tracing.

Il provvedimento di quarantena per il contatto del caso positivo è comunicato tempestivamente al PDF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

Il MMG/PDF/Medico curante provvede a effettuare, ove previsto, la prescrizione (DEMA) degli eventuali test previsti per i contatti stretti di casi.

Nel caso in cui il contatto stretto sintomatico o asintomatico, entri regolarmente in contatto, con soggetti fragili o a rischio di complicanza, alla fine della quarantena, anche di 14 giorni, è raccomandata l'esecuzione di un test molecolare o antigenico di tipo chemio-immunofluorimetrico per la verifica di sussistenza di infezione al virus SARS-CoV-2, come misura protettiva dei soggetti fragili o a rischio complicanza.

Non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti stretti di caso (non essendoci stato alcun contatto diretto con il caso confermato), compresi fratelli e sorelle che frequentano il Nido o la Scuola materna.

Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione. Anche i fratelli e i figli di un soggetto in quarantena che frequentano Nido o Scuola materna non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

O) GLOSSARIO

ISOLAMENTO: si applica al caso (il positivo), ed è finalizzato alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

prevenire la trasmissione dell'infezione. È prescritto solo dal Dipartimento di Prevenzione.

QUARANTENA: si applica al contatto stretto, ed è finalizzata alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. È prescritta solo dal Dipartimento di Prevenzione.

CONTATTO STRETTO:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso confermato di COVID-19 (es. la stretta di mano, partecipazione ad attività sportive che prevedono il contatto fisico ecc.);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso confermato di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso confermato di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale o di ambulatorio) con un caso confermato di COVID-19, in assenza, anche sporadica, di DPI idonei⁷;
- un operatore sanitario che visita o assiste un caso confermato di COVID-19, o che risulta tale 48 ore dopo la visita, od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso confermato di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso confermato COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

CONTATTO STRETTO CONVIVENTE: è un contatto stretto come sopra definito che convive all'interno dello stesso nucleo abitativo ed ha contatti particolarmente frequenti con il caso (ad esempio i genitori e/o fratelli e sorelle di un bambino positivo).

CONTATTO STRETTO FAMILIARE: è un contatto stretto come sopra definito che pur essendo un familiare con contatti frequenti con il caso non dimora nella stessa abitazione del caso (ad esempio zii e cugini di un bambino positivo).

TAMPONE MOLECOLARE: tampone naso-faringeo per la ricerca di RNA virale utilizzato per la diagnosi di infezione al virus SARS-CoV-2. E' analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR

⁷ Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, a titolo di esempio, non esaustivo, la permanenza dell'insegnante nella classe adeguatamente areata, con la mascherina (chirurgica o con caratteristiche superiori) correttamente e continuamente indossata ed il rispetto di tutte le misure di prevenzione previste (igienizzazione delle mani, rispetto della distanza interpersonale ecc.) e/o il passaggio fra i banchi dell'insegnante che indossa correttamente e continuamente la mascherina (chirurgica o con caratteristiche superiori) durante la lezione e che si accerta che durante il passaggio gli alunni indossino correttamente la mascherina, non rappresenta un contatto stretto.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l'infezione.

TAMPONE ANTIGENICO: tampone naso-faringeo per la ricerca delle proteine virali (antigeni). Ne esistono varie tipologie; la Regione Toscana al momento ne utilizza due tipologie:

- 1) tampone antigenico di tipo chemio-immuno-fluorimetrico, prescrivibile con DEMA (codice 8845), analizzato in laboratorio che permette la determinazione quantitativa (in pg/ml) dell'antigene virale con metodica CLEIA (chemi-luminescent enzyme immunoassay). Tale test può essere utilizzato a fini diagnostici o di screening. È definito anche semirapido, ed analizzato in laboratorio, con tempo di risposta complessivo (dal prelievo alla comunicazione del referto) di circa 6 ore, se non è necessaria la conferma del risultato con test molecolare che viene effettuata in reflex dallo stesso laboratorio sullo stesso prelievo.
- 2) tampone antigenico di tipo immunometrico o chemio-immunometrico di tipo qualitativo (Point Of Care - POC) fornito per Accordi Nazionali e Regionali ai PDF/MMG. Detto anche di prima o seconda generazione, viene definito tampone rapido, in quanto i tempi di analisi sono molto brevi (circa 15 -20 minuti), essendo analizzato direttamente dall'operatore al momento del prelievo ma la sensibilità e la specificità sono inferiori a quelle del tampone molecolare e al tampone antigenico di tipo chemio-immuno-fluorimetrico. In presenza di specifiche condizioni che dipendono dalla tipologia del test e dal contesto epidemiologico regionale è possibile che sia necessaria la conferma dell'esito (positivo o negativo) del test antigenico rapido con la metodica molecolare. Di norma è da utilizzare ai fini di screening o nei soggetti asintomatici al decimo giorno di quarantena, mentre non utilizzabile ai fini certificativi per la riammissione scolastica di un soggetto che ha presentato sintomi sospetti.



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ALLEGATO 1 – Modello comunicazione del Dipartimento di Prevenzione all'Istituzione scolastica/Servizio educativo

Al Dirigente Scolastico
della Scuola/Istituto Comprensivo/Servizio educativo

Oggetto: richiesta elenchi alunni e personale scolastico

Buongiorno,
considerata la positività al virus SARS-CoV-2 (*il Dipartimento di Prevenzione deve specificare se con variante sospetta o confermata, se il dato è noto*), dell'alunno/personale scolastico(Nome e Cognome)....., a far data dal/...../2021 (data di comparsa dei sintomi del soggetto positivo o, per l'asintomatico, di effettuazione del tampone risultato positivo), si richiede di fornire nel minor tempo possibile tramite il modello allegato o tramite la modalità on line presente in SISPC:

1. l'elenco degli alunni che hanno frequentato la classe interessata dalla positività:
 - nelle 48 ore precedenti alla data indicata ;
 - nei giorni⁸ precedenti alla data indicata (in caso di positività classificata come variante sospetta o confermata);

2. l'elenco del personale scolastico in servizio che il dirigente scolastico in qualità di responsabile della sicurezza ed eventualmente, laddove presente e ove ritenuto opportuno, sentito il medico competente e/o l'RSPP, ritiene abbia svolto attività che potenzialmente hanno comportato contatti stretti con la classe/sezione nella quale si è manifestata la positività, sulla base della definizione di contatto stretto di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. del/...../2021:
 - nelle 48 ore precedenti alla data indicata ;
 - nei giorni⁸ precedenti alla data indicata (in caso di positività classificata come variante sospetta o confermata);

Si raccomanda la massima precisione e velocità nella trasmissione dei dati.

Questo Dipartimento provvederà a prescrivere e trasmettere il provvedimento di quarantena ad ognuno di loro e, in caso di sospetta/accertata variante, a prescrivere e prenotare il primo tampone.

In attesa della predisposizione e trasmissione da parte del Dipartimento di Prevenzione del provvedimento di quarantena individuale, si chiede al Dirigente Scolastico/Responsabile del Servizio educativo di comunicare in via precauzionale quanto prima alle famiglie degli alunni ed al personale scolastico di rimanere a casa.

⁸ Almeno sette giorni e sino a 14 giorni



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Le famiglie/personale scolastico riceveranno:

- a. un SMS al numero di cellulare che voi ci fornirete per l'appuntamento per l'effettuazione del tampone;
- b. una e-mail all'indirizzo che ci fornirete per la trasmissione del provvedimento di quarantena utile anche per gli eventuali certificati INPS di competenza del Medico di Medicina Generale/Pediatra.

Nel caso in cui i contatti stretti dovessero sviluppare sintomi durante il periodo di isolamento, l'interessato dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra.

Non è prevista alcuna restrizione per i contatti e conviventi di chi ha ricevuto il provvedimento di quarantena come contatto stretto di caso positivo.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione
Dott.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

ALLEGATO 2 – Modello comunicazione dell'Istituzione scolastica/Servizio educativo alle famiglie degli studenti ed al personale scolastico

Alle Famiglie degli alunni / Al personale scolastico
della Scuola/Istituto Comprensivo/Servizio educativo

.....

Oggetto: comunicazione di presenza di positività al virus SARS-CoV-2

Buongiorno,

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL Toscana in data/...../2021 ci ha comunicato che un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 ha frequentato la scuola/servizio educativo:

nelle ultime 48 ore;

negli ultimi giorni (almeno 7 giorni e sino a 14 giorni in caso di positività classificata come variante sospetta o confermata).

Allo stato attuale sono in corso verifiche e accertamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL finalizzati al tracciamento dei contatti del soggetto positivo ed alla conseguente trasmissione a mezzo e-mail dei provvedimenti di quarantena e delle eventuali prescrizioni per l'esecuzione del tampone (via SMS).

Pertanto, come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione, i soggetti destinatari della presente comunicazione devono rimanere a casa in isolamento **in attesa di specifiche e dettagliate comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione** che verranno inviate ai diretti interessati.

Si invita a controllare periodicamente il numero di telefono cellulare e la e-mail comunicate alla Scuola/Servizio educativo per verificare la presenza di comunicazioni dell'ASL. Si invita anche a controllare la cartella SPAM della casella di posta elettronica per verificare se l'e-mail dell'ASL sia stata erroneamente classificata e recapitata come SPAM dal gestore del servizio di posta elettronica.

Nell'attesa delle comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione non è indicata l'esecuzione di alcun tampone.

Se compaiono sintomi, deve essere contattato il proprio pediatra/medico di medicina generale/medico curante.

Si ricorda che questa istituzione scolastica/servizio educativo, non avendo alcuna autorità nel determinare le date di inizio e fine quarantena, non potrà dare in alcun caso indicazioni in merito.


Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio educativo/Dirigente Scolastico



Regione Toscana


Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale





Regione Toscana


Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale





Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale





Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

**Allegato B
(Revisione 09/09/2021)**

Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi

INDICE

1- Definizioni	3
2- Azioni conseguenti all'esito della diagnosi di infezione al SARS-CoV-2.....	3
2.1 Azioni conseguenti alla diagnosi di positività (test molecolare o test antigenico di laboratorio)	3
2.2 I provvedimenti di isolamento.....	4
2.3 I provvedimenti di quarantena.....	6
2.4 Azioni conseguenti all'esito di Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa carica).....	10
3- Gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti nella popolazione turistica .	11
3.1- Procedura operativa.....	11
3.1.1 <i>Aspetti generali</i>	11
3.1.2 <i>Azioni conseguenti all'esito Non Rilevato (Negativo) al tampone</i>	12
3.1.3 <i>Azioni conseguenti all'esito Rilevato (Positivo) al tampone</i>	12
3.1.4 <i>Gestione casi positivi</i>	14
3.1.5 <i>Gestione dei contatti</i>	15
3.1.6 <i>Gestione soggetti con esito tempone Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa carica)</i>	16
3.2- Misure per le strutture ricettive.....	16
3.2.1 <i>Misure da adottare dalla struttura ricettiva alberghiera quando presente un caso sospetto COVID</i>	16
3.2.2 <i>Misure da adottare dalla struttura ricettiva extra-alberghiera quando presente un caso sospetto COVID</i>	17
3.3- Indicazioni per soggetti in transito su navi da crociera o altri natanti provenienti dall'estero	17
3.3.1 <i>Soggetti positivi che restano in Toscana</i>	17
3.3.2 <i>Soggetti positivi che non restano in Toscana</i>	18
3.3.3 <i>Contatti stretti dei casi</i>	18
3.4 Indicazioni per soggetti in transito su aereo proveniente dall'estero	18
3.5- Adempimenti riguardanti la registrazione dei casi	19



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

3.6- Costi.....	19
Allegato 1 – Modello prescrizione isolamento domiciliare per caso positivo	20
Allegato 2 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto vaccinato contatto stretto (convivente)	22
Allegato 3 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto vaccinato contatto stretto (familiare o altro).....	24
Allegato 4 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto (convivente)	26
Allegato 5 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto (familiare o altro).....	28
Allegato 6 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto di caso variante BETA (convivente).....	30
Allegato 7 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto di caso variante BETA (familiare o altro)	32
Allegato 8 - Attestato Guarigione.....	34
Allegato 9 - Prescrizioni Bassa Carica	36
Allegato 10 – Diagramma di flusso valutazione positivi a bassa carica	37
Allegato 11 – Sorveglianza diffusione varianti – Modello PEC per trasmissione campione del caso all’AOU di riferimento per il sequenziamento	38

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

1- Definizioni

Per le definizioni di caso sospetto e di caso confermato di COVID-19, anche con variante virale sospetta e confermata, si fa riferimento alle attuali vigenti Circolari del Ministero della Salute (prot. 32850 del 12 ottobre 2020 e 22746 del 21 maggio 2021). Per la definizione di contatto stretto dei casi sospetti o confermati di COVID-19 si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute prot. 18584 del 29/05/2020.

Per la definizione di struttura ricettiva si fa riferimento alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale", ed in particolare:

- per le strutture ricettive di tipo alberghiero gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità come ad esempio alberghi, campeggi, villaggi turistici, resort ecc. alle disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 29 della LR 86/2016;
- per le strutture ricettive extra-alberghiere sia per l'ospitalità collettiva sia con le caratteristiche della civile-abitazione, alle disposizioni previste dagli articoli dal 44 al 49 della LR 86/2016.

Per la definizione di albergo sanitario ed hotel Covid, ivi comprese le caratteristiche impiantistico-strutturali, le modalità di accesso, le funzioni, i servizi offerti e la tipologia di assistenza fornita dalla struttura, si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2021, n. 694.

2- Azioni conseguenti all'esito della diagnosi di infezione al SARS-CoV-2

2.1 Azioni conseguenti alla diagnosi di positività (test molecolare o test antigenico di laboratorio)

Nel caso in cui l'esito dell'analisi del test molecolare per la diagnosi di infezione al SARS-CoV-2, anche su matrice salivare, sia "Rilevato (Positivo)", o l'esito del test antigenico chemio-immunofluorimetrico di laboratorio sia "Rilevato (Positivo) senza necessità di conferma", o l'esito del test antigenico di 3^a o ultima generazione sia "Rilevato (Positivo)", sono attivate le seguenti procedure:

- il servizio di Igiene e Pubblica e Nutrizione, anche attraverso le Centrali di Contact Tracing, avvia le attività di contact tracing sulla base delle indicazioni operative contenute nell'allegato A dell'Ordinanza n. 96 del 24/10/2020, apre il caso sulla piattaforma SISPC e svolge l'attività di indagine epidemiologica, da effettuarsi nella maniera più ampia possibile, estendendo la stessa ai contatti intercorsi almeno nei 7 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, ove presenti, o nei 7 giorni precedenti la data di esecuzione del tampone risultato positivo se il soggetto è asintomatico, richiedendo, altresì, al soggetto l'attivazione delle procedure previste della APP IMMUNI, ove questa sia stata già installata. Si evidenzia che il DPCM del 02/03/2021, prevede che: "al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività".

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

- Considerando l'esito delle periodiche flash survey organizzate dall'Istituto Superiore di Sanità sulla prevalenza delle varianti del virus SARS-CoV-2 in Italia, si può ritenere sempre presente la condizione di rischio di diffusione di varianti virali e pertanto, pur nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle Variant Of Concern (VOC) del virus SARS-CoV-2 a livello regionale, è opportuno adottare azioni per razionalizzare e rendere più sostenibili le attività di identificazione della varianti virali. In particolare, ove disponibili metodiche e kit validati per individuare la tipologia di variante attraverso analisi di screening (codice analisi 8855), si ritiene opportuno effettuare il successivo sequenziamento genomico (codice analisi 8854 o 8860) solo in un numero limitato di campioni, rappresentativo da un punto di vista epidemiologico e territoriale, prendendo in considerazione in particolare i campioni risultati positivi di soggetti vaccinati.
- Nel caso in cui per il caso positivo sia stata diagnostica una variante Beta al virus SARS-Co-2, è necessario estendere la ricerca dei contatti, oltre i 7 giorni e sino a 10 giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati;
- Si individua in 24 ore il termine temporale massimo, che possa intercorrere fra la notifica del tampone positivo sulla piattaforma SISPC e l'immissione del caso positivo nella piattaforma dell'ISS, unitamente a tutte le informazioni ivi richieste (l'immissione è effettuata in automatico da SISPC);
- L'immissione del dato nella piattaforma ISS è effettuato automaticamente da SISPC con caricamenti quotidiani nelle ore notturne: in caso di trasferimenti di pazienti positivi da e per altre Regioni sono attivate le procedure di trasferimento della scheda del caso tra le Regioni interessate;
- Al caso positivo deve essere notificato, da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione, il provvedimento di isolamento e devono essere fornite tutte le informazioni necessarie sui comportamenti da adottare per la propria condizione, sulla base del modello riportato nell'Allegato 1 e di quanto riportato nell'Allegato A dell'Ordinanza 96/2020;
- Nell'ipotesi in cui il paziente non viva da solo, il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione effettua una valutazione sulle caratteristiche dell'ambiente domiciliare per valutare la possibilità dell'isolamento domiciliare in sicurezza, per i familiari e conviventi;
- Nel caso in cui la situazione ambientale domiciliare non consenta l'isolamento in sicurezza, al cittadino viene offerta la possibilità dell'isolamento in un albergo sanitario, secondo le modalità di cui all'Ordinanza n. 29 del 07/04/2020. In caso di rifiuto, sia il paziente, sia i familiari e conviventi, indipendentemente dall'esito del tampone, di cui al punto successivo, verranno posti in quarantena;
- Ai familiari e conviventi del caso positivo vengono comunque effettuati gli accertamenti molecolari nei tempi e modi previsti dall'Ordinanza 56/2020;
- I casi confermati di soggetti appartenente a popolazione turistica sono seguite le procedure indicate nel successivo paragrafo 3.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

2.2 I provvedimenti di isolamento

Per i soggetti positivi il provvedimento di isolamento (Allegato 1) è emesso e revocato sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021, per le quali si prevedono le modalità di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI CASO	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO ^{4/39} TERMINE
Caso COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento a partire dalla data del tampone positivo + Test molecolare o antigenico [1] NEGATIVO	10 giorni di isolamento, a partire dalla data di insorgenza dei sintomi, di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi [2] + Test molecolare o antigenico [1] NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi [3] [4]
Caso COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento a partire dalla data del tampone positivo + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento, a partire dalla data di insorgenza dei sintomi, di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici [2] + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

[1] Al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza).

[2] Esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo.

[3] Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. Si raccomanda, altresì, in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

[4] È rilasciata un'attestazione di fine isolamento che non consente tuttavia il rientro nel luogo di lavoro e il rientro a scuola per gli studenti. La riammissione a lavoro è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata". Analogamente la riammissione a scuola degli studenti è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato nel Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno Scolastico 2021/2022) del Ministero dell'Istruzione prot. A00GABMI R.0000021 del 14/08/2021.

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

I tamponi per la verifica della guarigione sono richiesti dal Dipartimento di Prevenzione o dal MMG/PdF o dalle USCA come tampone t1: codice nomenclatore 8839 ed il rilascio dell'attestato di guarigione redatto sulla base del modello riportato nell'Allegato 8, avviene successivamente all'esito negativo di un tampone, tranne per i casi positivi a lungo termine con variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento. Il tampone può essere effettuato presso i drive through, compatibilmente con le condizioni cliniche del soggetto e valutando eventuali condizioni di fragilità/disabilità. Nel caso in cui il tampone possa essere effettuato presso i drive through sono fornite al soggetto è autorizzato a recarsi in deroga alla prescrizione di isolamento fermo restando che non deve avere contatti con altre persone e che deve usare mezzi propri e non pubblici ed i minori sono accompagnati da un genitore, che utilizza adeguata mascherina.

Per i soggetti sprovvisti di valida patente di guida o senza auto di proprietà i prelievi sono effettuati a livello domiciliare.

2.3 I provvedimenti di quarantena

Per i contatti il provvedimento di quarantena è emesso sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021, per le quali si prevedono le modalità di seguito indicate:



Regione Toscana



Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

TIPOLOGIA CONTATTI	AUTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO	MODELLO QUARANTENA
<p>Contatti di casi COVID-19 compresi: - casi da variante - VOC sospetti o confermati (tutte le varianti)</p>	<p>ASINTOMATICO non convivente (classificato in SISPC come Altro) oppure convivente ma in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Familiare)</p>	<p>Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)</p>	<p>Allegato 3</p>
<p>ASINTOMATICO convivente che non è in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Conviventi)</p>	<p>7 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso + Test molecolare e antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso anche in assenza di test diagnostico + Test molecolare e antigenico NEGATIVO (per i casi con VOC non Beta)</p>	<p>14 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine (per i casi con VOC non Beta)</p>	<p>Allegato 2</p>
<p>SINTOMATICO non convivente (classificato in SISPC come Altro) oppure convivente ma in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Familiare)</p>	<p>Esecuzione di un test molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-CoV-2, + 7 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso + Test molecolare e antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena)</p>	<p>Esecuzione di un test molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-CoV-2, + 7 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine (per i casi con VOC non Beta) + Test molecolare e antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena)</p>	<p>Allegato 3</p>
<p>SINTOMATICO convivente che non è in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Convivente)</p>	<p>7 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine (per i casi con VOC non Beta) + Test molecolare e antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena)</p>	<p>7 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine (per i casi con VOC non Beta) + Test molecolare e antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena)</p>	<p>Allegato 2</p>



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

TIPOLOGIA CONTATTI	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO	MODELLO QUARANTENA
SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI			
<p>Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento</p>	<p>10 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso</p> <p>Test molecolare o antigenico NEGATIVO</p> <p>oppure</p> <p>14 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso anche in assenza di test diagnostico</p>	<p>Non necessaria</p> <p>quarantena</p> <p>Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, etc.)</p>	<p>7/39</p> <p>Allegato 5</p>
<p>ASINTOMATICO</p> <p>non convivente (classificato in SSPC come Altro) oppure</p> <p>convivente ma in grado di restare isolato (classificato in SSPC come Familiare)</p>	<p>10 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine</p> <p>Test molecolare o antigenico NEGATIVO</p> <p>oppure</p> <p>14 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine</p>	<p>Allegato 4</p>	
<p>ASINTOMATICO</p> <p>convivente che non è in grado di restare isolato (classificato in SSPC come Convivente)</p>	<p>Esecuzione di un test molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-CoV-2.</p> <p>10 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso</p>	<p>Allegato 5</p>	
<p>SINTOMATICO</p> <p>non convivente (classificato in SSPC come Altro) oppure</p> <p>convivente ma in grado di restare isolato (classificato in SSPC come Familiare)</p>	<p>Esecuzione di un test molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-CoV-2.</p> <p>10 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) o dalla data in cui il caso ha ricevuto l'attestazione di fine isolamento per i positivi a lungo termine</p>	<p>Allegato 4</p>	

Test molecolare o antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine)



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

TIPOLOGIA CONTATTI	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO	MODELLO QUARANTENA
	termini della quarantena		
SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI			
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio			
ASINTOMATICO non convivente (classificato in SISPC come Altro) oppure convivente ma in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Familiare)	10 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Stesse misure per i contatti ad alto rischio	Allegato 7
8/39			
ASINTOMATICO convivente che non è in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Convivente)	10 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Stesse misure per i contatti ad alto rischio	Allegato 6
SINTOMATICO non convivente (classificato in SISPC come Altro) oppure convivente ma in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Familiare)	Esecuzione di un test molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-CoV-2. 10 giorni di quarantena a partire dalla data di ultimo contatto con il caso + Test molecolare o antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena)	Stesse misure per i contatti ad alto rischio	Allegato 7
SINTOMATICO convivente che non è in grado di restare isolato (classificato in SISPC come Convivente)	Esecuzione di un test molecolare all'esordio dei sintomi o nel tempo più breve possibile dall'esordio dei sintomi, per verificare la presenza di infezione al virus SARS-CoV-2. 10 giorni di quarantena a partire dalla data in cui il caso convivente si è negativizzato (data del prelievo che ha dato esito negativo) + Test molecolare o antigenico NEGATIVO (salvo che il test molecolare eseguito all'esordio dei sintomi sia stato effettuato entro le 48 ore precedenti il termine della quarantena)	Stesse misure per i contatti ad alto rischio	Allegato 6
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio			
Sorveglianza passiva se			

Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

TIPOLOGIA CONTATTI	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO operatori sanitari/personale di laboratorio	MODELLO QUARANTENA



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

sintomatico eventuali fratelli/sorelle o figli del soggetto positivo a bassa carica che frequentano il nido o la scuola materna, non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone.

Sulla base dell'esito del tampone di conferma si identificano i seguenti scenari:

Esito tampone di conferma	Azione conseguente
Negativo	Si ritiene caso "non confermato" ed è disposta la fine dell'isolamento del soggetto
Positivo/Rilevato	Si attivano le procedure previste per le positività
Positivo/Rilevato a bassa carica	Si ritiene caso positivo e si attivano le procedure previste per le positività

Il percorso è riassunto nel diagramma di flusso indicato nell'Allegato 10.

3- Gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti nella popolazione turistica

3.1- Procedura operativa

3.1.1 Aspetti generali

Nel caso in cui un ospite all'interno di una struttura ricettiva della Toscana, come definita nel precedente paragrafo 1, manifesti una sintomatologia suggestiva di COVID-19 (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi e alterazione del gusto e dell'olfatto) deve comunicarlo tempestivamente alla direzione della struttura ricettiva alberghiera o al gestore della struttura ricettiva extra-alberghiera.

La direzione della struttura ricettiva alberghiera o il gestore della struttura ricettiva extra-alberghiera, ricevuta la segnalazione, in caso di emergenza-urgenza attiva direttamente il servizio 118. In tutti gli altri casi possono essere attivati:

- nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 i Servizi di Guardia Medica Turistica, laddove attivati dalle Aziende USL, oppure Medici di medicina generale, attraverso l'istituto delle visite occasionali, così come previsto dall'A.C.N.;
- tutti i giorni, nelle ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi e prefestivi la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) operante su tutto il territorio regionale.

Il personale medico sopra indicato, in caso di necessità, attiva le Unità Speciale di Continuità Assistenziale - USCA (DGRT n. 393 del 23.03.2020). In coerenza con le indicazioni tecniche contenute nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 14/04/2020 e nell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 01/02/2021 e s.m.i., il medico dell'USCA valuta telefonicamente la situazione mettendosi in contatto direttamente con il soggetto segnalato, avvalendosi, se del caso, di idoneo mediatore culturale,



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

per eseguire un'accurata anamnesi. Sulla base dei dati raccolti il medico USCA può adottare 3 interventi:

1. In caso di urgenza attiva il 118;
2. Se le condizioni cliniche richiedono un controllo medico in tempi rapidi, invia immediatamente il personale USCA, che esegue la visita medica ed il prelievo del campione per la diagnosi virologica (tampone). Se la telefonata arriva dopo le ore 20.00 il medico USCA eseguirà l'intervento la mattina successiva. Se durante la notte si presentassero modifiche o aggravamenti delle condizioni cliniche, è sempre possibile l'attivazione del 118;
3. Se le condizioni cliniche consentono di procrastinare l'intervento medico a un momento successivo alla diagnosi virologica, il medico USCA organizza l'esecuzione del tampone naso-oro-faringeo entro 24 ore dal contatto telefonico con il caso sospetto. Il tampone è effettuato presso la struttura ricettiva. La visita del medico sarà effettuata sulla base dell'esito del tampone.

3.1.2 Azioni conseguenti all'esito Non Rilevato (Negativo) al tampone

Nel caso in cui l'esito delle analisi per la diagnosi di infezione al SARS-CoV-2 sia "Non Rilevato (Negativo)", è proposto, se del caso, l'intervento della guardia medica ove non sia possibile per l'ospite avvalersi di un servizio medico di carattere libero-professionale o disponibile sulla base di polizze assicurative private.

3.1.3 Azioni conseguenti all'esito Rilevato (Positivo) al tampone

Nel caso in cui l'esito delle analisi per la diagnosi di infezione al SARS-CoV-2 sia "Rilevato (Positivo)" sono attivate le seguenti procedure previste dal paragrafo 1.2.

Le attività di contact tracing son effettuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute prot. N. 32476 del 19/07/2021 (Contact tracing dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 diagnosticati a seguito di ingresso in territorio nazionale dall'estero attraverso qualsiasi mezzo di trasporto) e prot. N. 32567 del 20/07/2021 (Aggiornamento delle modalità di condivisione delle informazioni tra gli Uffici Ministeriali (DGP/USMAF/SASN) e le Regioni riguardanti le attività di contact tracing dei casi di Covid 19).

Se dalle attività di contact tracing risulta una storia di viaggio nel periodo di osservazione del tracciamento, e sia necessario trasferire alla Regione Toscana informazioni riguardanti viaggiatori positivi, o contatti di casi, è possibile utilizzare anche il client ZIMBRA avendo cura di indicare almeno le informazioni riportate nella seguente tabella:

Per casi COVID-19

CASO COVID 19	
DATA INCHIESTA	Esempio: 22/07/2021
ID CASO	Esempio: 12345678
CODICE FISCALE	Esempio: R55MRA66H21D458Y
COGNOME	Esempio: ROSSI
NOME	Esempio: MARIO



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

DATA NASCITA		Esempio: 21/06/1966
COMUNE RESIDENZA		Esempio: MILANO
INDIRIZZO RESIDENZA		Esempio: PIAZZA GARIBALDI, 5
COMUNE DOMICILIO		Esempio: FOLLONICA (GR) 12/39
INDIRIZZO DOMICILIO		Esempio: VIA TOSCANA, 12 casa privata
RECAPITO TELEFONICO		Esempio: 3331234567
E-MAIL		Esempio: maria.rossi@gmail.com
DATA INIZIO SINTOMI		Esempio: 19/07/2021
DATA TAMPONE POSITIVO		Esempio: 21/07/2021
TIPOLOGIA TEST		Esempio: MOLECOLARE
EVENTUALE VARIANTE IDENTIFICATA		Esempio: DELTA (B.1.617.2)
Date e luoghi di soggiorno (compresi luoghi visitati come mostre, musei, ospedali etc)		
Informazioni sul mezzo di trasporto (data di partenza e arrivo, luogo di partenza e arrivo, compagnia aerea/ferroviaria/navale, numero volo, numero di treno e carrozza, specifiche della nave/traghetto, numero di posto occupato)		
Eventuali contatti identificati residenti in altra regione		
NOTE		Esempio: 11/06/2021 Prima dose vaccino COMIRNATY PFIZER - BIONTECH VIVE SOLO NON RISULTANO CONTATTI STRETTI NELLE 48 ORE PRECEDENTI LA DATA INIZIO SINTOMI

Per contatti di casi:

DATI CASO INDICE COVID 19	
CODICE FISCALE	Esempio: R5SMRA66H21D458Y
COGNOME	Esempio: ROSSI
NOME	Esempio: MARIO
DATA NASCITA	Esempio: 21/06/1966
COMUNE RESIDENZA	Esempio: MILANO
INDIRIZZO RESIDENZA	Esempio: PIAZZA GARIBALDI, 5
DATA INIZIO SINTOMI	Esempio: 19/07/2021
DATA TAMPONE POSITIVO	Esempio: 21/07/2021
TIPOLOGIA TEST	Esempio: MOLECOLARE
EVENTUALE VARIANTE IDENTIFICATA	Esempio: DELTA (B.1.617.2)

DATI CONTATTO CASO INDICE COVID 19	
CODICE FISCALE	Esempio: BNCFR90H24D612Z
COGNOME	Esempio: BIANCHI
NOME	Esempio: FRANCESCO



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

DATA NASCITA		<i>Esempio: 24/06/1990</i>
COMUNE RESIDENZA		<i>Esempio: BOLOGNA</i>
INDIRIZZO RESIDENZA		<i>Esempio: VIALE MAZZINI, 12</i>
COMUNE DOMICILIO		<i>Esempio: FOLLONICA (GR)</i>
INDIRIZZO DOMICILIO		<i>Esempio: VIA TOSCANA, 12 casa privata</i>
RECAPITO TELEFONICO		<i>Esempio: 3337654321</i>
E-MAIL		<i>Esempio: francesco.bianchi@gmail.com</i>
DATA ULTIMO CONTATTO CON CASO INDICE		<i>Esempio: 20/07/2021</i>
ESITI TAMPONI EFFETTUATI DOPO CONTATTO CON CASO INDICE (se effettuati)		<i>Esempio: 23/07/2021 - NEGATIVO</i>

La email di segnalazione deve essere sempre inviata agli indirizzi mail di Regione Toscana come indicato al paragrafo "PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI TRA CENTRALI E REGIONE TOSCANA" delle indicazioni operative per le CCT.

Nel caso in cui sia necessario trasferire alla Regione Toscana informazioni riguardanti contatti stretti fuori Regione, è necessario inviare una email agli indirizzi regionali sopra indicati, contenente le informazioni riguardanti il caso e le generalità del contatto ivi comprese le relative informazioni necessarie al tracciamento incluse indirizzo di residenza, comune e telefono:

3.1.4 Gestione casi positivi

Per la gestione dei casi positivi si prevedono le seguenti possibilità:

- il trasferimento presso il domicilio/residenza del caso con mezzi propri del caso se le condizioni di salute lo consentono (soggetto asintomatico) e se il luogo di domicilio/residenza ha una distanza indicativamente non superiore ai 400 Km;
- il trasferimento protetto del caso presso il suo domicilio/residenza da parte di mezzo sanitario a cura della compagnia del vettore o dell'operatore turistico o di eventuale compagnia assicurativa, ove disponibili;
- il trasferimento protetto presso albergo sanitario o ospedale con mezzo sanitario dell'Az. USL competente per territorio, nel caso in cui le condizioni cliniche lo richiedano.

Il trasferimento di un caso positivo presso il proprio domicilio all'interno del territorio nazionale, è gestito dall'azienda USL territorialmente competente previa valutazione della fattibilità con la Regione/ASL di residenza.

A tal fine l'Az. USL territorialmente competente che ha in carico il caso positivo prende contatto con l'Az. USL di destinazione per informarla della richiesta di trasferimento.

L'Az. USL di destinazione valuta la richiesta di trasferimento e, se del caso, rilascia il parere positivo al trasferimento, che il caso positivo porterà con sé durante il viaggio in modo da poterlo esibire su richiesta dalle forze di pubblica sicurezza.



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Contestualmente, l'Az. USL che ha in carico la persona si accerta che lo stato di salute del caso permetta di affrontare il viaggio e, se il trasferimento avviene con mezzi personali del caso, raccoglie una autodichiarazione mediante la quale il caso:

- fornisce l'indirizzo di destinazione dove proseguirà l'isolamento;
- fornisce numero di cellulare ed indirizzo e-mail; 14/39
- dichiara di essere in buone condizioni di salute per poter affrontare il viaggio;
- dichiara il tragitto che intende seguire per il ritorno a casa;
- dichiara di osservare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie al fine di evitare possibili esposizioni (utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, nessuna sosta durante il tragitto);
- dichiara di informare le Az. USL di partenza e di destinazione nel caso in cui si rendano assolutamente necessari eventuali cambi di itinerario o accidentali contatti con altre persone);
- dichiara di non effettuare soste durante il tragitto;
- di informare l'Ufficio Igiene Pubblica dell'Az. USL territorialmente competente ed il medico di medicina generale successivamente al rientro nel proprio domicilio.

Tutte le informazioni/documentazione vengono condivise con la ASL/Regione di provenienza e di destinazione e con il Ministero della Salute.

3.1.5 Gestione dei contatti

Per la gestione dei contatti si prevedono le seguenti possibilità:

- il trasferimento presso il domicilio/residenza del contatto con mezzi propri del contatto se il luogo di domicilio/residenza ha una distanza indicativamente non superiore ai 400 Km;
- il trasferimento del contatto presso il suo domicilio/residenza da parte di mezzo sanitario a cura della compagnia del vettore o dell'operatore turistico o di eventuale compagnia assicurativa, ove disponibili;
- il trasferimento presso hotel Covid con mezzo sanitario dell'Az. USL competente per territorio.

Il trasferimento di un contatto presso il proprio domicilio all'interno del territorio nazionale, è gestito dall'azienda USL territorialmente competente previa valutazione della fattibilità con la Regione/ASL di residenza.

A tal fine l'Az. USL territorialmente competente che ha in carico il contatto prende contatto con l'Az. USL di destinazione per informarla della richiesta di trasferimento.

L'Az. USL di destinazione valuta la richiesta di trasferimento e, se del caso, rilascia il parere positivo al trasferimento, che il contatto porterà con sé durante il viaggio in modo da poterlo esibire su richiesta dalle forze di pubblica sicurezza.



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Contestualmente, l'Az. USL che ha in carico la persona si accerta se il trasferimento avviene con mezzi personali del contatto, raccoglie una autodichiarazione mediante la quale il contatto:

- fornisce l'indirizzo di destinazione dove proseguirà la quarantena;
- fornisce numero di cellulare ed indirizzo e-mail;
- dichiara di essere in buone condizioni di salute per poter affrontare il viaggio;
- dichiara il tragitto che intende seguire per il ritorno a casa; 15/39
- dichiara di osservare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie al fine di evitare possibili esposizioni (utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, nessuna sosta durante il tragitto);
- dichiara di informare le Az. USL di partenza e di destinazione nel caso in cui si rendano assolutamente necessari eventuali cambi di itinerario o accidentali contatti con altre persone);
- dichiara di non effettuare soste durante il tragitto;
- di informare l'Ufficio Igiene Pubblica dell'Az. USL territorialmente competente ed il medico di medicina generale successivamente al rientro nel proprio domicilio.

Tutte le informazioni/documentazione vengono condivise con la ASL/Regione di provenienza e di destinazione e con il Ministero della Salute.

3.1.6 Gestione soggetti con esito tempore Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa carica)

Nel caso in cui l'esito delle analisi per la diagnosi di infezione al SARS-CoV-2 sia "Rilevato a bassa carica (Positivo a bassa carica)", sono seguite le indicazioni riportate nel paragrafo 2.4.

3.2- Misure per le strutture ricettive

Le strutture ricettive della Toscana, fermo restando l'applicazione delle indicazioni contenute nelle schede tecniche delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, forniscono agli ospiti un'adeguata informazione in merito alle procedure contenute nel presente documento.

3.2.1 Misure da adottare dalla struttura ricettiva alberghiera quando presente un caso sospetto COVID

Nell'attesa dell'intervento sanitario la direzione della struttura ricettiva alberghiera deve adottare le seguenti misure, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio:

- far indossare all'ospite ed agli eventuali ospiti accompagnatori una mascherina chirurgica;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzare l'ospite ed eventuali altri ospiti accompagnatori alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo una adeguata ventilazione naturale;



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

- escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
- effettuare il servizio di consegna pasti o bevande in camera lasciando il vassoio fuori dalla porta;
- eventuali necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nella stanza dovranno essere svolte da personale che utilizza gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che devono lavarsi accuratamente le mani dopo le attività svolte nella stanza dell'ospite;
- fornire sacchetti impermeabili all'ospite, per conferire eventuali fazzoletti di carta ed altro materiale. I rifiuti sono smaltiti come rifiuti non differenziati.

Nel caso in cui fosse confermato il caso di Covid-19, la direzione della struttura ricettiva alberghiera dopo il trasferimento del caso e degli eventuali contatti stretti nell'albergo sanitario, effettua un'accurata pulizia e disinfezione delle stanze e dei locali frequentati da tali ospiti secondo le procedure indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Versione del 20 maggio 2021 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici".

3.2.2 Misure da adottare dalla struttura ricettiva extra-alberghiera quando presente un caso sospetto COVID

Nell'attesa dell'intervento sanitario il gestore della struttura ricettiva extra-alberghiera deve chiedere agli ospiti di adottare le seguenti misure, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio:

- far indossare all'ospite ed agli eventuali ospiti accompagnatori una mascherina chirurgica;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzare l'ospite ed eventuali altri ospiti accompagnatori alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo una adeguata ventilazione naturale;
- escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
- eventuali necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nella stanza dovranno essere svolte da personale che utilizza gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che devono lavarsi accuratamente le mani dopo le attività svolte nella stanza dell'ospite;
- fornire sacchetti impermeabili all'ospite, per conferire eventuali fazzoletti di carta ed altro materiale. I rifiuti sono smaltiti come rifiuti non differenziati.

Nel caso in cui fosse confermato il caso di Covid-19, il gestore della struttura ricettiva extra-alberghiera dopo il trasferimento del caso e degli eventuali contatti stretti nell'albergo sanitario, effettua un'accurata pulizia e disinfezione delle stanze e dei locali frequentati da tali ospiti secondo le procedure indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Versione del 20 maggio 2021 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici".



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

3.3- Indicazioni per soggetti in transito su navi da crociera o altri natanti provenienti dall'estero

Nel caso in cui si registrino casi su navi da crociera o altri natanti provenienti dall'estero il tracciamento dei contatti a bordo è effettuato da USMAF.

3.3.1 Soggetti positivi che restano in Toscana

USMAF dispone lo sbarco per i soggetti positivi che restano in Toscana. I soggetti positivi sono presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL competente per territorio rispetto al luogo di sbarco, che, sulla base delle loro condizioni cliniche e della distanza tra punto di sbarco e luogo di domicilio/residenza, valuta:

- il trasferimento presso il domicilio/residenza del soggetto positivo con veicolo di proprietà o di familiari del medesimo soggetto (non è consentito l'uso di alcun mezzo pubblico per il rientro al domicilio);
- il trasferimento protetto del soggetto positivo presso il suo domicilio/residenza da parte di mezzo sanitario a cura della compagnia del vettore o dell'operatore turistico o di eventuale compagnia assicurativa, ove disponibili;
- il trasferimento protetto presso albergo sanitario o ospedale con mezzo sanitario dell'Az. USL competente per territorio, nel caso in cui le condizioni cliniche lo richiedano.

Una volta a destinazione è effettuato un test molecolare al soggetto positivo a cura dell'Az. USL competente per territorio rispetto al luogo di permanenza.

La Centrale di Contact Tracing competente per territorio rispetto al luogo di permanenza provvede all'emissione del provvedimento di isolamento.

3.3.2 Soggetti positivi che non restano in Toscana

USMAF sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti e della distanza tra punto di sbarco e luogo di domicilio/residenza dei medesimi soggetti valuta la possibilità del trasferimento del soggetto positivo. Nel caso in cui il trasferimento sia possibile, USMAF comunica al Ministero della Salute i dati dei soggetti che sono trasferiti in località diverse dalla Toscana e la modalità di trasferimento. Il Ministero della Salute comunica i dati sopraindicati alle Regioni/Province autonome competenti per territorio per i provvedimenti di competenza.

L'Az. USL competente per il luogo di sbarco non emette provvedimenti di isolamento dei casi e di quarantena dei contatti.

3.3.3 Contatti stretti dei casi

Per i contatti stretti dei soggetti positivi. USMAF valuta l'eventuale permanenza a bordo, se trattasi di nave da crociera o mezzo di trasporto simile, in adeguate condizioni di isolamento per il periodo della quarantena, oppure lo sbarco (ad esempio se familiari o appartenenti allo stesso



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

gruppo del soggetto positivo) per il rientro al proprio domicilio, ove possibile, o la permanenza presso hotel Covid a spese della compagnia del vettore o dell'operatore turistico.

3.4 Indicazioni per soggetti in transito su aereo proveniente dall'estero

Si prevedono le seguenti procedure

- a. passaggero che allo sbarco manifesta sintomatologia sospetta di COVID ma in possesso di esito negativo del tampone eseguito entro 48h precedenti al volo: USMAF chiede l'attivazione del 118 se le condizioni cliniche del soggetto richiedono il ricovero presso struttura ospedaliera. Il Presidio Ospedallero provvede ad effettuare il test per la diagnosi di infezione a SARS-CoV-2. Se il test risulta positivo, USMAF chiede al vettore la lista dei passeggeri comprensiva dell'informazione dei posti occupati nell'aeromobile. La lista dei passeggeri è trasmessa all'Ufficio V del Ministero della Salute che comunica le informazioni alle Regioni/Province autonome competenti per territorio per i provvedimenti di competenza;
- b. passaggero che risulta positivo al tampone eseguito allo sbarco: il soggetto positivo è preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL competente per territorio rispetto al luogo di sbarco, che, in accordo con USMAF e sulla base delle loro condizioni cliniche e della distanza tra punto di sbarco e luogo di domicilio/residenza, valuta se attivare il trasferimento del soggetto con le modalità di cui al punto 3.3.1 o 3.3.2. USMAF chiede al vettore la lista dei passeggeri comprensiva dell'informazione dei posti occupati nell'aeromobile. La lista dei passeggeri è trasmessa all'Ufficio V del Ministero della Salute che comunica le informazioni alle Regioni/Province autonome competenti per territorio per i provvedimenti di competenza.

3.5- Adempimenti riguardanti la registrazione dei casi

Per la registrazione in SISPC di soggetti positivi con residenza e domicilio al di fuori della Regione Toscana, si evidenzia che la compilazione dei seguenti campi risulta obbligatoria con i seguenti valori:

	Soggetti positivi a test all'arrivo o comunque entro le 48 ore dall'arrivo	Soggetti positivi non residenti con esposizione extraregione [1]	Soggetti positivi non residenti con esposizione intraregionale [2]
Campo tracciato ISS (vedi voci nella scheda caso in SISPC)	Importato: SI Luogo Esposizione: Nazione estera o Comune fuori Regione	Importato: SI Luogo Esposizione: Nazione estera o Comune fuori Regione	Importato: NO Luogo Esposizione: Regione Toscana

[1]: ad esempio con sintomi COVID riferiti prima dell'ingresso nel territorio regionale

[2] ad esempio con test positivo e/o manifestazione di sintomatologia dopo le 48 ore dall'arrivo



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

3.6- Costi

I costi riguardanti l'intervento del personale USCA, dell'effettuazione del tampone e della sua analisi e della permanenza presso l'albergo sanitario presente in Toscana di soggetti positivi trasferiti dal proprio alloggio, sono a carico dell'Az. USL competente per territorio.

19/39

19/38



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**Allegato 1 – Modello prescrizione isolamento domiciliare per caso positivo****Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"**

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale][Indirizzo luogo della pratica] - [Comune luogo della pratica]
[email del soggetto da scheda persona fisica]p.c. MMG/PLS Dr. [Medico scheda PF]
[email Medico]p.c. al Sig. Sindaco del Comune di [Comune Residenza Assistito]
[PEC Comune]**Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento domiciliare fino a certa guarigione.**

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], **C.F.** [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] **e domiciliato a** [Indirizzo luogo della pratica] - [Comune luogo della pratica] Tel. [Telefono anagrafe PF] risulta **CASO CONFERMATO** di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19, si rende necessario disporre nei suoi confronti la misura

dell'ISOLAMENTO domiciliare

Il destinatario di questo atto prescrittivo, dovrà rimanere al proprio domicilio, rispettando le prescrizioni allegate, fino a successiva comunicazione da parte del [UO della pratica]

Gli eventuali conviventi del Sig. [Cognome] [Nome] sono destinatari di provvedimento analogo di quarantena, in quanto contatti stretti, con il contestuale obbligo di rispondere alle telefonate del personale addetto alla sorveglianza, cesseranno il periodo di isolamento così come disposto dallo specifico provvedimento di quarantena comunicato dal [UO della pratica].

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]

* Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale
<http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/https://referticovid.sanita.toscana.it/>.



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Le raccomandazioni da osservare sulla base delle vigenti disposizioni, sono:

Per il caso ed i contatti stretti:

- mantenimento dello stato di isolamento fino a successiva comunicazione per il caso e mantenimento dello stato di quarantena così come disposto dallo specifico provvedimento per i contatti;
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti o viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza
- evitare contatti stretti con i conviventi, anche se si indossa la mascherina chirurgica.

Osservare, inoltre, scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.
- controllare 2 volte al giorno, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE**.

Nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 2 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto vaccinato contatto stretto (convivente)

Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento.

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], C.F. [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] e **domiciliato a** [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel. [Telefono] risulta **ESSERE CONVIVENTE e quindi contatto STRETTO con un CASO di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;**

Preso atto che lo stesso ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;

SI PRESCRIVE

nei suoi confronti **IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI ISOLAMENTO PER 7 GIORNI DALL'AVVENUTA GUARIGIONE DEL CASO più esito negativo di test antigenico o molecolare eseguito al termine della quarantena, oppure, in assenza di test diagnostico, il mantenimento dello stato di isolamento per 14 GIORNI dalla data di avvenuta guarigione del caso, rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle EVENTUALI telefonate del personale addetto, e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche AL PROPRIO MEDICO CURANTE.**

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE PRESCRIZIONI NECESSARIE.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]
* Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE PER CONVIVENTI CON CASO DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DA COVID-19

In relazione alla possibile esposizione a contagio da Coronavirus dei conviventi, si comunicano le seguenti informazioni e disposizioni:

I sintomi più comuni dell'infezione da Coronavirus sono febbre, tosse secca, mal di gola, iperemia congiuntivale. L'infezione può trasmettersi da uomo ad uomo attraverso le goccioline emesse con i colpi di tosse o gli starnuti.

Le raccomandazioni da osservare (Ordinanza Regione Toscana n.6/2020, lett. e), sono:

- mantenimento dello stato di isolamento per **7 giorni** dall'avvenuta guarigione del caso con esito negativo di test antigenico o molecolare effettuato alla fine del periodo o, in assenza del test diagnostico, per 14 giorni
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti o viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza
- evitare contatti stretti con i conviventi, anche se si indossa la mascherina chirurgica.

Osservare, inoltre, scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superfici e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.
- **controllare 2 volte al giorno**, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse**, mal di gola, **disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE** e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.

In assenza di sintomi, trascorso il periodo di quarantena impartito, di 7 giorni con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena o, in assenza di test diagnostico, di 14 giorni, si potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna comunicazione da parte del [UO della pratica].



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 3 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto vaccinato contatto stretto (familiare o altro)

Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento.

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], **C.F.** [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] **e domiciliato a** [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel. [Telefono] risulta avere avuto un **contatto** con un **CASO PROBABILE/CONFERMATO** di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;

Preso atto che lo stesso ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;

SI PRESCRIVE

nei suoi confronti la misura dell'isolamento:

- fino al giorno **[Data Fine Sorveglianza]** (*decimo giorno a partire dall'ultimo contatto a rischio avuto con il caso il [Data Inizio Sorveglianza]*) e con esito negativo di test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena;
- oppure, in assenza di test diagnostico, fino al giorno **[Data Fine Sorveglianza]** (*quattordicesimo giorno a partire dall'ultimo contatto a rischio avuto con il caso il [Data Inizio Sorveglianza]*).

rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle **EVENTUALI** telefonate del personale addetto e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche **AL PROPRIO MEDICO CURANTE**.

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE PRESCRIZIONI NECESSARIE.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]
*Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE

In relazione alla possibile esposizione a contagio da Coronavirus, si comunicano le seguenti informazioni e disposizioni.

Le raccomandazioni da osservare (Ordinanza Regione Toscana n.6/2020, lett. e), sono:

Osservare scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.
- **controllare 2 volte al giorno**, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse**, mal di gola, **disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE** e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.

In Assenza di sintomi, trascorso il periodo di quarantena impartito, di 10 giorni con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena, o in assenza di test diagnostico, di 14 giorni, si potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna comunicazione da parte del [UO della pratica].



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 4 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto (convivente) di caso con voc non Beta

Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento.

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], **C.F.** [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] **e domiciliato a** [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel. [Telefono] **risulta ESSERE CONVIVENTE e quindi contatto STRETTO con un CASO di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;**

Preso atto che lo stesso NON è vaccinato/NON ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;

SI PRESCRIVE

nei suoi confronti IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI ISOLAMENTO PER 10 GIORNI DALL'AVVENUTA GUARIGIONE DEL CASO più esito negativo di test antigenico o molecolare eseguito al termine della quarantena, oppure, in assenza di test diagnostico, il mantenimento dello stato di isolamento per 14 GIORNI dalla data di avvenuta guarigione del caso, rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle EVENTUALI telefonate del personale addetto, e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche AL PROPRIO MEDICO CURANTE.

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE PRESCRIZIONI NECESSARIE.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]
* Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE PER CONVIVENTI CON CASO DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DA COVID-19

26/39

In relazione alla possibile esposizione a contagio da Coronavirus dei conviventi, si comunicano le seguenti informazioni e disposizioni:

I sintomi più comuni dell'infezione da Coronavirus sono febbre, tosse secca, mal di gola, iperemia congiuntivale. L'infezione può trasmettersi da uomo ad uomo attraverso le goccioline emesse con i colpi di tosse o gli starnuti.

Le raccomandazioni da osservare (Ordinanza Regione Toscana n.6/2020, lett. e), sono:

- mantenimento dello stato di isolamento per **10 giorni** dall'avvenuta guarigione del caso con esito negativo di test antigenico o molecolare effettuato alla fine del periodo o, in assenza del test diagnostico, per 14 giorni
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti o viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza
- evitare contatti stretti con i conviventi, anche se si indossa la mascherina chirurgica.

Osservare, inoltre, scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.
- **controllare 2 volte al giorno**, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse**, mal di gola, **disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE** e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.

In assenza di sintomi, trascorso il periodo di quarantena impartito, di 10 giorni con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena o, in assenza di test diagnostico, di 14 giorni, si potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna comunicazione da parte del [UO della pratica].



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 5 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto (familiare o altro) di caso con VOC non Beta

Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento.

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], **C.F.** [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] **e domiciliato a** [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel [Telefono] risulta avere avuto un **contatto** con un CASO **PROBABILE/CONFERMATO** di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;

Preso atto che lo stesso NON ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;

SI PRESCRIVE

nei suoi confronti la misura dell'isolamento:

- fino al giorno **[Data Fine Sorveglianza]** (*decimo giorno a partire dall'ultimo contatto a rischio avuto con il caso il [Data Inizio Sorveglianza]*) e con esito negativo di test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena;
- oppure, in assenza di test diagnostico, fino al giorno **[Data Fine Sorveglianza]** (*quattordicesimo giorno a partire dall'ultimo contatto a rischio avuto con il caso il [Data Inizio Sorveglianza]*).

rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle **EVENTUALI** telefonate del personale addetto e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche **AL PROPRIO MEDICO CURANTE**.

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE PRESCRIZIONI NECESSARIE.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]
*Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE

In relazione alla possibile esposizione a contagio da Coronavirus, si comunicano le seguenti informazioni e disposizioni.

Le raccomandazioni da osservare (Ordinanza Regione Toscana n.6/2020, lett. e), sono:

Osservare scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.
- **controllare 2 volte al giorno**, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse**, mal di gola, **disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE** e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.

In assenza di sintomi, trascorso il periodo di quarantena impartito di 10 giorni con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena o, in assenza di test diagnostico, di 14 giorni, si potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna comunicazione da parte del [UO della pratica].



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 6 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato contatto stretto di caso variante BETA (convivente)

Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento.

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], C.F. [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] e **domiciliato a** [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel. [Telefono] risulta **ESSERE CONVIVENTE e quindi contatto STRETTO con un CASO di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;**

Preso atto che lo stesso NON è vaccinato/NON ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e che risulta contatto di caso COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata o focolai connessi.

SI PRESCRIVE

nei suoi confronti IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI ISOLAMENTO PER 10 GIORNI DALL'AVVENUTA GUARIGIONE DEL CASO STESSO e con esito negativo di test antigenico o molecolare eseguito al termine della quarantena, rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle EVENTUALI telefonate del personale addetto, e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche AL PROPRIO MEDICO CURANTE.

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE PRESCRIZIONI NECESSARIE.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]

* Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE PER CONVIVENTI CON CASO DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DA COVID-19

In relazione alla possibile esposizione a contagio da Coronavirus dei conviventi, si comunicano le seguenti informazioni e disposizioni.

I sintomi più comuni dell'infezione da Coronavirus sono febbre, tosse secca, mal di gola, iperemia congiuntivale. L'infezione può trasmettersi da uomo ad uomo attraverso le goccioline emesse con i colpi di tosse o gli starnuti.

Le raccomandazioni da osservare (Ordinanza Regione Toscana n.6/2020, lett. e), sono:

- mantenimento dello stato di isolamento per **10 giorni** dall'avvenuta guarigione del caso con esito negativo di test antigenico o molecolare effettuato al termine del periodo
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti o viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza
- evitare contatti stretti con i conviventi, anche se si indossa la mascherina chirurgica.

Osservare, inoltre, scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici;
- **controllare 2 volte al giorno**, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse**, mal di gola, **disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare immediatamente **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE** e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.

In assenza di sintomi, trascorso il periodo di quarantena impartito di 10 giorni e con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena, potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna comunicazione da parte del [UO della pratica].



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

**Allegato 7 - Prescrizione di misure di profilassi per i CONTATTI - Soggetto NON vaccinato
contatto stretto di caso variante BETA (familiare o altro)**

Tipo Pratica: "COVID-19 - Coronavirus"

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

**Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE
PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento.**

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome], C.F. [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] **e domiciliato a** [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel [Telefono] risulta avere avuto un **contatto** con un CASO PROBABILE/CONFERMATO di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;

Preso atto che lo stesso NON è vaccinato/ NON ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e che risulta contatto di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata o focolai connessi.

SI PRESCRIVE

nei suoi confronti la misura dell'isolamento fino al giorno [Data Fine Sorveglianza] (*decimo giorno a partire dall'ultimo contatto a rischio avuto con il caso il [Data Inizio Sorveglianza]*) e con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena, rispettando le prescrizioni allegate, con il contestuale obbligo di rispondere alle **EVENTUALI** telefonate del personale addetto e di comunicare tempestivamente ogni mutamento delle condizioni cliniche **AL PROPRIO MEDICO CURANTE.**

NEL CASO I SINTOMI SIANO ASCRIVIBILI A COVID-19 VERRANNO IMPARTITE ALTRE PRESCRIZIONI NECESSARIE.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]
*Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

ISOLAMENTO DOMICILIARE

In relazione alla possibile esposizione a contagio da Coronavirus, si comunicano le seguenti informazioni e disposizioni.

Le raccomandazioni da osservare (Ordinanza Regione Toscana n.6/2020, lett. e), sono:

Osservare scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche);
- igiene delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l'uso, e lavare le mani);
- areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d'aria;
- indossare una mascherina chirurgica;
- pulire le superficie e le suppellettili venute a contatto con il paziente con alcol etilico 70% (suppellettili), acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.
- **controllare 2 volte al giorno**, mattina e sera, la propria temperatura corporea ed osservare l'eventuale comparsa di sintomi quali **febbre, tosse**, mal di gola, **disturbi respiratori**, iperemia congiuntivale.

Qualora si manifestassero i sintomi suddetti si deve chiamare **IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE** e nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare dell'attività respiratoria, si raccomanda di:

- Evitare di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi presso ambulatori ed ospedali con mezzi propri;
- Contattare il proprio medico curante oppure chiamare il 118.

In assenza di sintomi, trascorso il periodo di quarantena impartito di 10 giorni e con esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato al termine della quarantena, si potrà riprendere la frequenza delle collettività senza alcuna comunicazione da parte del [UO della pratica].



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 8 - Attestato Guarigione

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Attestazione termine isolamento sanitario da Covid-19

Vista la notifica di caso positivo a COVID 19 del Sig. [Cognome] [Nome], C.F. [Codice Fiscale], nato il [Data Nascita] e domiciliato a [Indirizzo luogo della pratica] - [Comune luogo della pratica] Tel. [Telefono anagrafe PF]

1) caso positivo sintomatico/paucisintomatico

Considerata l'avvenuta guarigione clinica per risoluzione della sintomatologia clinica presentata da 3 giorni, visto l'esito negativo di 1 tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV2 effettuato in data [data ultimo TAMPONE NEGATIVO]

ai sensi della normativa e delle Circolari Ministeriali della Salute vigenti in materia, se ne attesta il termine dell'isolamento sanitario in data [odierna].

2) caso positivo asintomatico

visto l'esito negativo di 1 tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV2 effettuato in data [data ultimo TAMPONE NEGATIVO]

ai sensi della normativa e delle Circolari Ministeriali della Salute vigenti in materia, se ne attesta il termine dell'isolamento sanitario in data [odierna].

3) caso positivo a lungo termine (non a rischio variante o con variante sospetta/confermata non Beta)

considerata la risoluzione della sintomatologia clinica da almeno 7 giorni, essendo trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi o dalla rilevazione della positività.

Si evidenzia che per la riammissione in servizio del lavoratore (circolare Ministero della Salute prot. N. 15127 del 12/04/2021) e per la riammissione a scuola degli studenti (Ministero dell'Istruzione - Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 - anno scolastico 2021/2022 – AOGABMI R.0000021 del 14/08/2021) è necessario presentare il referto che attesta l'esito negativo di un test antigenico o molecolare.

4) caso positivo a lungo termine (variante sospetta/confermata Beta)

considerata la risoluzione della sintomatologia clinica da almeno 7 giorni, essendo trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi o dalla rilevazione della positività e visto l'esito negativo del test molecolare effettuato in data [Data ultimo tampone negativo]

ai sensi della normativa e delle Circolari Ministeriali della Salute vigenti in materia, se ne attesta il termine dell'isolamento sanitario in data [odierna].

Considerato che il Sig. [Cognome] [Nome], risulta essere anche convivente non in grado di restare isolato da altri casi positivi appartenenti allo stesso nucleo familiare, contestualmente alla guarigione si prescrive una quarantena che si concluderà senza ulteriori provvedimenti da parte della scrivente UO, alla data in cui tutti gli appartenenti al nucleo familiare risulteranno guariti.

Il Responsabile
[UO della pratica]

*Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

**Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

Allegato 9 - Prescrizioni Bassa Carica

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica - ID contatto]

AL Sig. [Cognome] [Nome]
C.F. [Codice Fiscale]
[Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
[email]

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 – COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di isolamento domiciliare fino al completamento dei test di ripetizione previsti dalla DGRT n..... del/...../.....

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 mediante l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione di tale virus;

Preso atto che il Sig. [Cognome] [Nome] CF [Codice Fiscale] nato a [Luogo Nascita] il [Data Nascita] e domiciliato a [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza] Tel. [Telefono riferimenti e note] risulta CASO PROBABILE di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19 in base alla Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09/03/2020 (esito delle analisi per la diagnosi di infezione al virus SARS-CoV-2: Rilevato a bassa carica),

la S.V. rimarrà in isolamento fiduciario fino all'esito dei successivi accertamenti. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite verrà sanzionato a termine di Legge. I suoi dati verranno trattati sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]
*Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]


*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 10 – Diagramma di flusso valutazione positivi a bassa carica





Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale

Allegato 11 – Sorveglianza diffusione varianti – Modello PEC per trasmissione campione del caso all’AOU di riferimento per il sequenziamento

Data [Data doc] Pratica N. [ID_Pratica]

Al Laboratorio di Analisi
[Denominazione]
PEC [PEC]

Oggetto: Richiesta trasmissione campione di test molecolare per sequenziamento RNA virale

Viste le disposizioni normative nazionali e regionali emanate per sorvegliare la diffusione di varianti del virus SARS-CoV-2;

Preso atto che il/la Sig./Sig.ra [Cognome] [Nome] Sesso: M F
 CF [Codice Fiscale] Identificativo paziente (piattaforma ISS): _____
 nato a [Luogo Nascita] il [Data Nascita] Soggetto deceduto : Sì No
 domiciliato a [Indirizzo sorveglianza] - [Comune Sorveglianza]
 Tel. [Telefono riferimenti e note]

risultato positivo al virus SARS-CoV-2 ed appartenente ad una delle categorie di rischio per la diffusione delle nuove varianti del virus SARS-CoV-2;

Visto l’esito [Risultato analisi] emesso in data [data validazione] per la Richiesta N. [Richiesta] per analisi [Analisi];

Codice campione: _____ Data del prelievo: _____

TIPOLOGIA DI CAMPIONE (barrare):

- tampone nasofaringeo o orofaringeo
 lavaggio orofaringeo
 espettorato
 bronco aspirato
 lavaggio bronco alveolare

Richiesta inviata per casistica Circolare Ministero Salute prot. 644/2021:

- caso COVID con storia di viaggio in aree in cui è nota la presenza di nuove varianti virali o che presentano un link epidemiologico a casi COVID-19 riconducibili a nuove varianti (contatto di persona proveniente da aree investigate per varianti);
- caso COVID che alla diagnosi di laboratorio sia risultato negativo al target genico S;
- caso COVID con sospetta reinfezione SARS-CoV-2;
- caso COVID da aree con un aumento significativo dell’incidenza o in caso di focolai;
- caso COVID già sottoposto a vaccinazione anti-COVID-19, per identificare possibili mancate coperture vaccinali e breakthrough infections (infezioni resistente alla profilassi).

**Regione Toscana****Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale**

altre informazioni anamnestiche (specificare): _____

Considerato che la positività presenta un ciclo soglia ≤ 25 ,

38/39

SI CHIEDE

di recuperare il campione del soggetto sopra citato e di inviarlo al laboratorio regionale di riferimento per territorio per il sequenziamento dell'RNA virale al fine di individuare eventuali nuove varianti del virus SARS-CoV-2.

Il trasporto deve avvenire con le modalità previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

L'esito del sequenziamento dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [PEC UO Pratica]

Distinti saluti.

Il Responsabile
[UO della pratica]

*Dott. [Cognome Nome Responsabile UO della Pratica]

*firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA**

A

Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute
Sede

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dedt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico



0000079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P

Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -
PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione
e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei
FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento.

Si trasmette in allegato il documento *'Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico'*, elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.

Il Direttore Generale della

Prevenzione sanitaria
Dott. Giovanni Rezza



**Il Capo dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali**

Dott. Jacopo Greco

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma:
03/11/2021 17:45:12

0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 1 (A01)



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferrò

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

Considerazioni generali

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

Indicazioni operative

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili "contatti scolastici" del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutate in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagini epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DcP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Ritorno a scuola dopo risultato del test a T0 negativo. Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DcP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in presenza al caso indice
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe..
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
		Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DaP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.